SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 ottobre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

Università di Bari

CIRCOLARI

Ministero delle politiche agricole e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 giugno 2000, n. **303.**

Regolamento di attuazione della direttiva 96/93/CE relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'articolo 6 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997);

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, emanato in attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari;

Visto il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, emanato in attuazione della direttiva 92/118/CEE concernente condizioni sanitarie per gli scambi e le importazioni dei patogeni e dei prodotti non soggetti a normative comunitarie specifiche;

Vista la direttiva 96/93/CE del Consiglio del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e prodotti di origine animale;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 6 dicembre 1999:

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. l00.1/2187-G/3354 del 7 giugno 2000;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La certificazione prevista dalla normativa comunitaria veterinaria di cui agli allegati al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, deve essere rilasciata da un veterinario ufficiale o da un veterinario libero professionista autorizzato dall'autorità competente, nel caso in cui i provvedimenti di attuazione delle direttive di cui agli allegati al predetto decreto legislativo n. 28 del 1993 prevedono tale facoltà.

Art. 2.

1. Le aziende sanitarie locali provvedono ad accertare che i veterinari che rilasciano 1a certificazione:

a) abbiano un'effettiva conoscenza delle normative generali riferibili alle certificazioni di animali e dei prodotti, del contenuto specifico di ogni certificato da rilasciare, delle relative modalità di compilazione nonché delle indagini, prove ed esami da eseguire prima della certificazione;

b) siano imparziali e non abbiano interessi commerciali diretti, sia generali, con riguardo alle aziende o agli stabilimenti di provenienza, che particolari in relazione agli animali o prodotti da certificare.

2. Le aziende sanitarie locali stabiliscono un collegamento tra l'identità del veterinario certificatore e ogni singolo certificato rilasciato. Il veterinario certificatore invia copia di ogni certificato rilasciato alla azienda sanitaria locale entro il cui ambito territoriale esso opera, entro 48 ore dalla data di rilascio.

3. Le regioni e le province autonome procedono a controlli a sondaggio al fine di prevenire il rilascio di certificati falsi, di certificazioni che possono indurre in errore nonché la produzione o l'uso fraudolenti di certificati inerenti la legislazione veterinaria.

Art. 3.

1. I certificati devono essere rilasciati in lingua italiana e almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato di destinazione.

2. È fatto divieto di:

a) certificare fatti non di diretta conoscenza, non preventivamente verificati o che non sia possibile verificare;

b) rilasciare certificati in bianco o incompleti o relativi ad animali o prodotti di origine animale non sottoposti a preventiva ispezione ovvero non più sottoposti al controllo del veterinario certificatore.

3. Il rilascio di certificati redatti sulla base di un altro documento può avvenire solo se detto documento sia in possesso del veterinario certificatore prima del rilascio della certificazione.

4. In deroga a quanto previsto al comma 2, il veterinario ufficiale può rilasciare certificati in base a dati che, nei casi espressamente previsti, siano:

a) attestati, se ricorra quanto previsto all'articolo 1, da un veterinario libero professionista autorizzato, a condizione che questi operi sotto il controllo del veterinario ufficiale e che i dati possano essere verificati da quest'ultimo;

b) ottenuti nell'ambito di programmi di sorveglianza riferiti a schemi di garanzia qualitativa ufficialmente riconosciuti o attraverso un sistema di sorveglianza epidemiologica.

Art. 4.

1. Qualora le autorità sanitarie competenti constatino il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 3, provvedono a sospendere il veterinario dall'attività di rilascio dei certificati fino a tre mesi e, in caso di reiterata violazione, a interdirlo dalla stessa.

2. In caso di utilizzo improprio o di alterazione dei certificati da parte di persone fisiche o giuridiche, è legittimo il rifiuto al rilascio di ulteriori certificati inerenti l'attività delle citate persone per un periodo non inferiore a quindici giorni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 giugno 2000

Il Ministro: VERONESI

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 181

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 24 aprile 1998, n. 128:

«Art. 6 *(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa).* — 1. L'allegato *D* elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza possono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indirizzare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4, dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 1:

— L'argomento del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, è riportato nelle premesse.

00G0351

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 settembre 2000.

Criteri e modalità per l'attribuzione dei distintivi d'onore e distintivi di specializzazione del Corpo della polizia penitenziaria.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA - UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE

Visti gli articoli 3, comma 1, lettera *b)* e comma 2 e 4, commi 2 e 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;

Visto l'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante l'Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto l'art. 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, con il quale è stato approvato il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;

Ritenuta la necessità di individuare, in attuazione dell'art. 81, comma 1, del regolamento del Corpo, i distintivi d'onore e di specialità della polizia penitenziaria nonché di fissare i criteri e le modalità per l'attribuzione e l'uso degli stessi;

Ritenuta altresì, la necessità di individuare in attuazione del secondo comma del medesimo art. 81, i distintivi di appartenenza fissando i criteri e le modalità per l'attribuzione e l'uso degli stessi;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1993, con il quale sono state determinate le caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed i criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso delle stesse;

Decreta:

Art. 1.

Distintivi d'onore

I distintivi d'onore del Corpo di polizia penitenziaria sono quelli previsti dalla legge 2 aprile 1957, n. 226, con la quale sono state estese agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia le disposizioni contenute nel regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820, relativo all'istituzione dei distintivi d'onore per i militari feriti, mutilati o deceduti per causa di servizio.

Le prescrizioni relative alla foggia, al disegno, al materiale di realizzazione, ai criteri di attribuzione nonché all'uso di tali distintivi sono quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1957, n. 763.

Art. 2.

Distintivi di appartenenza

Il distintivo di appartenenza costituisce segno di identificazione del personale della polizia penitenziaria che appartiene ad unità organiche istituite con particolari compiti istituzionali e caratterizzate da un notevole grado di autonomia funzionale e strutturale.

Tali distintivi sono individuati per le seguenti unità organiche e servizi:

traduzioni e piantonamenti;

scuole di formazione e aggiornamento;

servizio navale;

gruppi sportivi.

La foggia ed il disegno di ciascun distintivo di appartenenza sono quelli descritti nelle tabelle allegate.

Art. 3.

Criteri di attribuzione e modalità d'uso dei distintivi di appartenenza

Requisito necessario per l'attribuzione ed il mantenimento sulla divisa del distintivo è l'appartenenza allo specifico settore d'impiego.

Le modalità d'uso dei distintivi di appartenenza sono le seguenti:

1) nella versione metallica, provvista sul retro di idonei perni e relativi fermi da applicare sul pendente in cuoio, si agganciano al bottone del taschino sinistro dell'uniforme ordinaria, di servizio e della grande uniforme (per il servizio navale non è previsto il pendente in cuoio, mancando i taschini sulla relativa uniforme);

2) nella versione su base in tessuto e supporto in velcro, si applicano sulla manica sinistra della tuta di servizio. La punta inferiore dello scudetto dista 12 cm dall'attaccatura della manica.

Art. 4.

Distintivi di specializzazione

I distintivi di specializzazione hanno la funzione di indicare l'acquisizione di particolari abilitazioni previste per il personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Tali distintivi sono individuati per le seguenti specializzazioni previste dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395:

istruttore di tiro;

conduttore di unità cinofile;

elicotterista;

sommozzatore;

tiratore scelto.

La foggia ed il disegno di ciascun distintivo di specializzazione sono quelli descritti nelle tabelle allegate.

Art. 5.

Criteri di attribuzione e modalità d'uso dei distintivi di specializzazione

Il distintivo di specializzazione viene attribuito al personale di polizia penitenziaria che ha frequentato e superato, con esito positivo, gli appositi corsi di formazione tecnico professionali organizzati dall'ufficio centrale della formazione ed aggiornamento del personale.

Le modalità d'uso dei distintivi di specializzazione sono le seguenti:

1) nella versione metallica, provvista sul retro di idonei perni e relativi fermi, si applicano al centro del taschino sinistro dell'uniforme ordinaria, di servizio e della grande uniforme, comunque, dopo l'eventuale distintivo di appartenenza; 2) nella versione su base in tessuto e supporto in velcro, si applicano al centro del taschino della tuta di servizio.

Art. 6.

Ai costi derivanti dalla realizzazione di quanto disposto con il presente decreto si farà fronte con i fondi posti a disposizione dell'unità previsionale di base - Amministrazione penitenziaria, sul capitolo di bilancio 1763.

Il presente decreto si invia per il prescritto visto all'Ufficio centrale del bilancio.

Roma, 18 settembre 2000

Il capo del Dipartimento: CASELLI

TABELLE DESCRITTIVE
(allegate al Decreto del Capo del Dipartimento del 18 settembre 2000)

DISTINTIVO DI REPARTO

SERVIZIO TRADUZIONI E PIANTONAMENTI

DISTINTIVO DA RIPRODURRE IN METALLO
NUMERATO PROGRESSIVAMENTE SUL RETRO
PROVVISTO DI 2 PERNI IDONEI CON RELATIVI FERMI
DA APPLICARE SU PENDENTE IN CUOIO

LEGENDA COLORI

- TESTO: Polizia Pen. e Servizio T.P., nichel cromo
- TESTO: R.I., nichel cromo
- SCUDO ESTERNO: bleu
- SCUDO INTERNO : bianco
- PANTERA ALATA: nero con rifili esterni nichel
- PENTAGONO: bleu
- BANDA TRASVERSALE: tricolore nazionale
- PROFILI: nichel cromo

DISTINTIVO DI REPARTO
SERVIZIO TRADUZIONI E PIANTONAMENTI

DISTINTIVO DA RIPRODURRE SU BASE IN TESSUTO
IN GOMMA PRESSOFUSA A RILIEVO (a colori)
CON SUPPORTO IN VELCRO
MISURA INGRANDITA DEL 55% DALLA MEDAGLIA BASE

LEGENDA COLORI

- TESTO: Polizia Pen. e Servizio T.P., nichel cromo
- TESTO: R.I., nichel cromo
- SCUDO ESTERNO: bleu
- SCUDO INTERNO : bianco
- PANTERA ALATA: nero con rifili esterni nichel
- PENTAGONO: bleu
- BANDA TRASVERSALE: tricolore nazionale
- PROFILI: nichel cromo

DISTINTIVO DI REPARTO
SCUOLA DI ROMA

DISTINTIVO DA RIPRODURRE IN METALLO
NUMERATO PROGRESSIVAMENTE SUL RETRO
PROVVISTO DI 2 PERNI IDONEI CON RELATIVI FERMI
DA APPLICARE SU PENDENTE IN CUOIO

LEGENDA COLORI

- TESTO: Polizia Pen. e Scuole di Formaz., nichel cromo
- TESTO: ROMA, bleu europa
- SCUDO ESTERNO: blue
- SCUDO INTERNO DIVISO IN DUE SEZIONI : rosso e giallo
- PROFILI: nichel cromo
- STEMMA ARALDICO:
  - a-corona turrita degli Enti Militari, colore oro e rosso
  - b-scudo: fascia centrale di colore rosso
    riquadro superiore di colore argento e fiamme azzurre
    riquadro inferiore suddiviso in 4 fasce verticali alterne
    di colore argento e azzurro (a partire da sx)
  - c-fronde di quercia e alloro, di colore verde, ghiande e drupe oro e
    nastrino tricolorato dai colori nazionali

DISTINTIVO DI REPARTO

SCUOLA DI ROMA

DISTINTIVO DA RIPRODURRE SU BASE IN TESSUTO
IN GOMMA PRESSOFUSA A RILIEVO (a colori)
CON SUPPORTO IN VELCRO
MISURA INGRANDITA DEL 55% DALLA MEDAGLIA BASE

LEGENDA COLORI

- TESTO: Polizia Pen. e Scuole di Formaz., nichel cromo
- TESTO: Roma, bleu europa
- SCUDO ESTERNO: blue
- SCUDO INTERNO DIVISO IN DUE SEZIONI : rosso e giallo
- PROFILI: nichel cromo
- STEMMA ARALDICO:
  a-corona turrita degli Enti Militari, colore oro e rosso
  b-scudo: fascia centrale di colore rosso
  riquadro superiore di colore argento e fiamme azzurre
  riquadro inferiore suddiviso in 4 fasce verticali alterne
  di colore argento e azzurro (a partire da sx)
  c-fronde di quercia e alloro, di colore verde, ghiande e drupe oro e
  nastrino tricolorato dai colori nazionali

DISTINTIVO DI REPARTO
SCUOLA DI PARMA

DISTINTIVO DA RIPRODURRE IN METALLO
NUMERATO PROGRESSIVAMENTE SUL RETRO
PROVVISTO DI 2 PERNI IDONEI CON RELATIVI FERMI
DA APPLICARE SU PENDENTE IN CUOIO

LEGENDA COLORI

- TESTO: Polizia Pen. e Scuole di Formaz., nichel cromo
- TESTO: Parma, nichel cromo
- SCUDO ESTERNO: bleu
- SCUDO INTERNO : giallo
- CROCE CHE SUDDIVIDE LO SCUDO INTERNO: bleu europa
- PROFILI: nichel cromo
- STEMMA ARALDICO:
  - a-corona turrita degli Enti Militari, colore oro e rosso
  - b-scudo: fascia centrale di colore rosso
    riquadro superiore di colore argento e fiamme azzurre
    riquadro inferiore suddiviso in 4 fasce verticali alterne
    di colore argento e azzurro (a partire da sx)
  - c-fronde di quercia e alloro, di colore verde, ghiande e drupe oro e nastrino tricolorato dai colori nazionali

DISTINTIVO DI REPARTO

SCUOLA DI PARMA

DISTINTIVO DA RIPRODURRE SU BASE IN TESSUTO
IN GOMMA PRESSOFUSA A RILIEVO (a colori)
CON SUPPORTO IN VELCRO
MISURA INGRANDITA DEL 55% DALLA MEDAGLIA BASE

LEGENDA COLORI

- TESTO: Polizia Pen. e Scuole di Formaz., nichel cromo
- TESTO: Parma, nichel cromo
- SCUDO ESTERNO: bleu
- SCUDO INTERNO : giallo
- CROCE CHE SUDDIVIDE LO SCUDO INTERNO: bleu europa
- PROFILI: nichel cromo
- STEMMA ARALDICO:
    - a-corona turrita degli Enti Militari, colore oro e rosso
    - b-scudo: fascia centrale di colore rosso
      riquadro superiore di colore argento e fiamme azzurre
      riquadro inferiore suddiviso in 4 fasce verticali alterne
      di colore argento e azzurro (a partire da sx)
    - c-fronde di quercia e alloro, di colore verde, ghiande e drupe oro e nastrino tricolorato dai colori nazionali

DISTINTIVO DI REPARTO
SCUOLA DI CAIRO MONTENOTTE

DISTINTIVO DA RIPRODURRE IN METALLO
NUMERATO PROGRESSIVAMENTE SUL RETRO
PROVVISTO DI 2 PERNI IDONEI CON RELATIVI FERMI
DA APPLICARE SU PENDENTE IN CUOIO

LEGENDA COLORI

- TESTO: Polizia Pen. e Scuole di Formaz., nichel cromo
- TESTO: Cairo Montenotte, nichel cromo
- SCUDO ESTERNO: bleu
- SCUDO INTERNO DIVISO IN DUE SEZIONI : giallo e bleu europa
- PROFILI: nichel cromo
- STEMMA ARALDICO:
  - a-corona turrita degli Enti Militari, colore oro e rosso
  - b-scudo: fascia centrale di colore rosso
    riquadro superiore di colore argento e fiamme azzurre
    riquadro inferiore suddiviso in 4 fasce verticali alterne
    di colore argento e azzurro (a partire da sx)
  - c-fronde di quercia e alloro, di colore verde, ghiande e drupe oro e nastrino tricolorato dai colori nazionali

DISTINTIVO DI REPARTO
SCUOLA DI CAIRO MONTENOTTE

DISTINTIVO DA RIPRODURRE SU BASE IN TESSUTO
IN GOMMA PRESSOFUSA A RILIEVO (a colori)
CON SUPPORTO IN VELCRO
MISURA INGRANDITA DEL 55% DALLA MEDAGLIA BASE

LEGENDA COLORI

- TESTO: Polizia Pen. e Scuole di Formaz., nichel cromo
- TESTO: Cairo Montenotte, nichel cromo
- SCUDO ESTERNO: bleu
- SCUDO INTERNO DIVISO IN DUE SEZIONI : giallo e bleu europa
- PROFILI: nichel cromo
- STEMMA ARALDICO:
  - a-corona turrita degli Enti Militari, colore oro e rosso
  - b-scudo: fascia centrale di colore rosso
    riquadro superiore di colore argento e fiamme azzurre
    riquadro inferiore suddiviso in 4 fasce verticali alterne
    di colore argento e azzurro (a partire da sx)
  - c-fronde di quercia e alloro, di colore verde, ghiande e drupe oro e nastrino tricolorato dai colori nazionali

DISTINTIVO DI REPARTO

SCUOLA VERBANIA

DISTINTIVO DA RIPRODURRE IN METALLO
NUMERATO PROGRESSIVAMENTE SUL RETRO
PROVVISTO DI 2 PERNI IDONEI CON RELATIVI FERMI
DA APPLICARE SU PENDENTE IN CUOIO

LEGENDA COLORI

- TESTO: Polizia Pen. e Scuole di Formaz., nichel cromo
- TESTO: Verbania, nichel cromo
- SCUDO ESTERNO: bleu europa
- SCUDO INTERNO DIVISO IN TRE PARTI DI CUI:
  - parte superiore, rosso
  - parte centrale, bianco
  - parte inferiore, fondo bianco con 4 righe verdi
- PROFILI: Nichel cromo
- STEMMA ARALDICO:
  - a-corona turrita degli Enti Militari, colore oro e rosso
  - b-scudo: fascia centrale di colore rosso
    riquadro superiore di colore argento e fiamme azzurre
    riquadro inferiore suddiviso in 4 fasce verticali alterne
    di colore argento e azzurro (a partire da sx)
  - c-fronde di quercia e alloro, di colore verde, ghiande e drupe oro e nastrino tricolorato dai colori nazionali

DISTINTIVO DI REPARTO
SCUOLA VERBANIA

DISTINTIVO DA RIPRODURRE SU BASE IN TESSUTO
IN GOMMA PRESSOFUSA A RILIEVO (a colori)
CON SUPPORTO IN VELCRO
MISURA INGRANDITA DEL 55% DALLA MEDAGLIA BASE

LEGENDA COLORI

- TESTO: Polizia Pen. e Scuole di Formaz., nichel cromo
- TESTO: Verbania,nichel cromo
- SCUDO ESTERNO: bleu
- SCUDO INTERNO DIVISO IN TRE PARTI DI CUI:
  - parte superiore, rosso
  - parte centrale, bianco
  - parte inferiore, fondo bianco con 4 righe verdi
- PROFILI: Nichel cromo
- STEMMA ARALDICO:
  - a-corona turrita degli Enti Militari, colore oro e rosso
  - b-scudo: fascia centrale di colore rosso
    riquadro superiore di colore argento e fiamme azzurre
    riquadro inferiore suddiviso in 4 fasce verticali alterne
    di colore argento e azzurro (a partire da sx)
  - c-fronde di quercia e alloro, di colore verde, ghiande e drupe oro e
    nastrino tricolorato dai colori nazionali

DISTINTIVO DI REPARTO

SCUOLA DI SULMONA

DISTINTIVO DA RIPRODURRE IN METALLO
NUMERATO PROGRESSIVAMENTE SUL RETRO
PROVVISTO DI 2 PERNI IDONEI CON RELATIVI FERMI
DA APPLICARE SU PENDENTE IN CUOIO

LEGENDA COLORI

- TESTO: Polizia Pen. e Scuole di Formaz., nichel cromo
- TESTO: Sulmona, nichel cromo
- SCUDO ESTERNO: blue
- SCUDO INTERNO DIVISO IN DUE SEZIONI : giallo e rosso
- PROFILI: nichel cromo
- STEMMA ARALDICO:
  - a-corona turrita degli Enti Militari, colore oro e rosso
  - b-scudo: fascia centrale di colore rosso
    riquadro superiore di colore argento e fiamme azzurre
    riquadro inferiore suddiviso in 4 fasce verticali alterne
    di colore argento e azzurro (a partire da sx)
  - c-fronde di quercia e alloro, di colore verde, ghiande e drupe oro e nastrino tricolorato dai colori nazionali

DISTINTIVO DI REPARTO
SCUOLA DI SULMONA

DISTINTIVO DA RIPRODURRE SU BASE IN TESSUTO
IN GOMMA PRESSOFUSA A RILIEVO (a colori)
CON SUPPORTO IN VELCRO
MISURA INGRANDITA DEL 55% DALLA MEDAGLIA BASE

LEGENDA COLORI

- TESTO: Polizia Pen. e Scuole di Formaz., nichel cromo
- TESTO: Sulmona, nichel cromo
- SCUDO ESTERNO: blue
- SCUDO INTERNO DIVISO IN DUE SEZIONI : giallo e rosso
- PROFILI: nichel cromo
- STEMMA ARALDICO:
  - a-corona turrita degli Enti Militari, colore oro e rosso
  - b-scudo: fascia centrale di colore rosso
    riquadro superiore di colore argento e fiamme azzurre
    riquadro inferiore suddiviso in 4 fasce verticali alterne
    di colore argento e azzurro (a partire da sx)
  - c-fronde di quercia e alloro, di colore verde, ghiande e drupe oro e nastrino tricolorato dai colori nazionali

DISTINTIVO DI REPARTO
SCUOLA DI MONASTIR

DISTINTIVO DA RIPRODURRE IN METALLO
NUMERATO PROGRESSIVAMENTE SUL RETRO
PROVVISTO DI 2 PERNI IDONEI CON RELATIVI FERMI
DA APPLICARE SU PENDENTE IN CUOIO

LEGENDA COLORI

- TESTO: Polizia Pen. e Scuole di Formaz., nichel cromo
- TESTO: Monastir, nichel cromo
- SCUDO ESTERNO : bleu
- SCUDO INTERNO DIVISO IN DUE SEZIONI : grigio e bleu europa
- PROFILI: nichel cromo
- STEMMA ARALDICO:
  - a-corona turrita degli Enti Militari, colore oro e rosso
  - b-scudo: fascia centrale di colore rosso
    riquadro superiore di colore argento e fiamme azzurre
    riquadro inferiore suddiviso in 4 fasce verticali alterne
    di colore argento e azzurro (a partire da sx)
  - c-fronde di quercia e alloro, di colore verde, ghiande e drupe oro e
    nastrino tricolorato dai colori nazionali

DISTINTIVO DI REPARTO
SCUOLA DI MONASTIR

DISTINTIVO DA RIPRODURRE SU BASE IN TESSUTO
IN GOMMA PRESSOFUSA A RILIEVO (a colori)
CON SUPPORTO IN VELCRO
MISURA INGRANDITA DEL 55% DALLA MEDAGLIA BASE

LEGENDA COLORI

- TESTO: Polizia Pen. e Scuole di Formaz., nichel cromo
- TESTO: Monastir, nichel cromo
- SCUDO ESTERNO: Blue
- SCUDO INTERNO DIVISO IN DUE SEZIONI : grigio e blue europa
- PROFILI: nichel cromo
- STEMMA ARALDICO:
  - a-corona turrita degli Enti Militari, colore oro e rosso
  - b-scudo: fascia centrale di colore rosso
    riquadro superiore di colore argento e fiamme azzurre
    riquadro inferiore suddiviso in 4 fasce verticali alterne
    di colore argento e azzurro (a partire da sx)
  - c-fronde di quercia e alloro, di colore verde, ghiande e drupe oro e nastrino tricolorato dai colori nazionali

DISTINTIVO DI REPARTO

SCUOLA DI PORTICI

DISTINTIVO DA RIPRODURRE IN METALLO
NUMERATO PROGRESSIVAMENTE SUL RETRO
PROVVISTO DI 2 PERNI IDONEI CON RELATIVI FERMI
DA APPLICARE SU PENDENTE IN CUOIO

LEGENDA COLORI

- TESTO: Polizia Pen. e Scuole di Formaz., bleu europa
- TESTO: Portici, nichel cromo
- SCUDO ESTERNO: nichel cromo
- SCUDO INTERNO : bleu europa
- PROFILI: nichel cromo
- STEMMA ARALDICO:
  a-corona turrita degli Enti Militari, colore oro e rosso
  b-scudo: fascia centrale di colore rosso
  riquadro superiore di colore argento e fiamme azzurre
  riquadro inferiore suddiviso in 4 fasce verticali alterne
  di colore argento e azzurro (a partire da sx)
  c-fronde di quercia e alloro, di colore verde, ghiande e drupe oro e
  nastrino tricolorato dai colori nazionali

DISTINTIVO DI REPARTO
SCUOLA DI PORTICI

DISTINTIVO DA RIPRODURRE SU BASE IN TESSUTO
IN GOMMA PRESSOFUSA A RILIEVO (a colori)
CON SUPPORTO IN VELCRO
MISURA INGRANDITA DEL 55% DALLA MEDAGLIA BASE

LEGENDA COLORI

- TESTO: Polizia Pen. e Scuole di Formaz., bleu europa
- TESTO: Portici, nichel cromo
- SCUDO ESTERNO: nichel cromo
- SCUDO INTERNO : bleu europa
- PROFILI: nichel cromo
- STEMMA ARALDICO:
  - a-corona turrita degli Enti Militari, colore oro e rosso
  - b-scudo: fascia centrale di colore rosso
    riquadro superiore di colore argento e fiamme azzurre
    riquadro inferiore suddiviso in 4 fasce verticali alterne
    di colore argento e azzurro (a partire da sx)
  - c-fronde di quercia e alloro, di colore verde, ghiande e drupe oro e nastrino tricolorato dai colori nazionali

DISTINTIVO DI REPARTO
SERVIZIO NAVALE

DISTINTIVO DA RIPRODURRE IN METALLO
NUMERATO PROGRESSIVAMENTE SUL RETRO
PROVVISTO DI 2 PERNI IDONEI CON RELATIVI FERMI

LEGENDA COLORI

- TESTO: Polizia Pen. e Servizio Navale, nichel cromo
- TESTO: N- S- E- W, bleu europa
- TESTO: NE- NW- SE- SW;, rosso
- SCUDO ESTERNO: bleu
- SCUDO INTERNO : bianco
- ROSA DEI VENTI: bleu
- TIMONE: nichel cromo
- BANDINE: tricolorate dai colori nazionali
- PROFILI: nichel cromo

DISTINTIVO DI REPARTO
SERVIZIO NAVALE

DISTINTIVO DA RIPRODURRE SU BASE IN TESSUTO
IN GOMMA PRESSOFUSA A RILIEVO (a colori)
CON SUPPORTO IN VELCRO
MISURA INGRANDITA DEL 55% DALLA MEDAGLIA BASE

LEGENDA COLORI

- TESTO: Polizia Pen. e Servizio Navale, nichel cromo
- TESTO: N- S- E- W, bleu europa
- TESTO: NE- NW- SE- SW;, rosso
- SCUDO ESTERNO: bleu
- SCUDO INTERNO : bianco
- ROSA DEI VENTI: bleu
- TIMONE: nichel cromo
- BANDINE: tricolorate dai colori nazionali
- PROFILI: nichel cromo

DISTINTIVO DI REPARTO
GRUPPI SPORTIVI
FIAMME AZZURRE

DISTINTIVO DA RIPRODURRE IN METALLO
NUMERATO PROGRESSIVAMENTE SUL RETRO
PROVVISTO DI 2 PERNI IDONEI CON RELATIVI FERMI
DA APPLICARE SU PENDENTE IN CUOIO

LEGENDA COLORI

- TESTO: Polizia Pen. e Gruppi Soprtivi., nichel cromo
- TESTO: fiamme azzurre, bleu europa
- SCUDO ESTERNO: bleu
- SCUDO INTERNO : bianco
- FIAMMA DEL CORPO A RILIEVO, nichel cromo con base dello scudo bleu
- CERCHI OLIMPIONICI:
  - SUPERIORI, azzurro, bleu europa, rosso
  - INFERIORI, giallo, verde
- PROFILI: nichel cromo

DISTINTIVO DI REPARTO
GRUPPI SPORTIVI
FIAMME AZZURRE

DISTINTIVO DA RIPRODURRE SU BASE IN TESSUTO
IN GOMMA PRESSOFUSA A RILIEVO (a colori)
CON SUPPORTO IN VELCRO
MISURA INGRANDITA DEL 55% DALLA MEDAGLIA BASE

LEGENDA COLORI

- TESTO: Polizia Pen. e Gruppi Soprtivi., nichel cromo
- TESTO: fiamme azzurre, bleu europa
- SCUDO ESTERNO: bleu
- SCUDO INTERNO : bianco
- FIAMMA DEL CORPO A RILIEVO, nichel cromo con base dello scudo bleu
- CERCHI OLIMPIONICI:
  SUPERIORI, azzurro, bleu europa, rosso
  INFERIORI, giallo, verde
- PROFILI: nichel cromo

DISTINTIVO DI REPARTO
GRUPPI SPORTIVI
ASTREA

DISTINTIVO DA RIPRODURRE IN METALLO
NUMERATO PROGRESSIVAMENTE SUL RETRO
PROVVISTO DI 2 PERNI IDONEI CON RELATIVI FERMI
DA APPLICARE SU PENDENTE IN CUOIO

LEGENDA COLORI

- TESTO: Polizia Pen. e Gruppi Soprtivi., nichel cromo
- TESTO: ASTREA, bleu europa
- SCUDO ESTERNO: bleu
- SCUDO INTERNO : bianco
- FIAMMA DEL CORPO A RILIEVO, nichel cromo con base dello scudo bleu
- CERCHI OLIMPIONICI:
  SUPERIORI, azzurro, bleu europa, rosso
  INFERIORI, giallo, verde
- PROFILI: nichel cromo

DISTINTIVO DI REPARTO
GRUPPI SPORTIVI
ASTREA

DISTINTIVO DA RIPRODURRE SU BASE IN TESSUTO
IN GOMMA PRESSOFUSA A RILIEVO (a colori)
CON SUPPORTO IN VELCRO
MISURA INGRANDITA DEL 55% DALLA MEDAGLIA BASE

LEGENDA COLORI

- TESTO: Polizia Pen. e Gruppi Soprtivi., nichel cromo
- TESTO: ASTREA, bleu europa
- SCUDO ESTERNO: bleu
- SCUDO INTERNO : bianco
- FIAMMA DEL CORPO A RILIEVO,nichel cromo con base dello scudo bleu
- CERCHI OLIMPIONICI:
  SUPERIORI, azzurro, bleu europa, rosso
  INFERIORI, giallo, verde
- PROFILI: nichel cromo

ALLEGATO *A*

DISEGNI E SCRITTE COLORE ARGENTO

DISTINTIVO DI SPECIALIZZAZIONE

CONDUTTORE UNITA' CINOFILE

DISTINTIVO DA RIPRODURRE IN METALLO
NUMERATO PROGRESSIVAMENTE SUL RETRO
PROVVISTO DI 2 PERNI IDONEI CON RELATIVI FERMI
DA APPLICARE SU PENDENTE IN CUOIO

LEGENDA COLORI

- TESTO: Polizia Pen. e Cond. Unità Cinofile, bleu europa
- PROFILO CERHIO ESTERNO ED INTERNO: panna
- FONDO CERHIO ESTERNO: grigio medio
- PUNTI TONDI SU CERCHIO ESTERNO: bleu europa
- FONDO CERHIO INTERNO: bleu
- PUNTI TONDI SU CERCHIO INTERNO: tricolorati dai colori nazionali con profili esterni bleu europa
- CANE: marrone seppia;
  zampe in secondo piano, colore marrone bruno
  coda, colore marrone bruno chiaro
  lingua, colore rosso
  naso, occhio ed interno orecchie, colore nero

DISTINTIVO DI SPECIALIZZAZIONE

CONDUTTORE UNITA' CINOFILE

DISTINTIVO DA RIPRODURRE SU BASE IN TESSUTO
IN GOMMA PRESSOFUSA A RILIEVO (a colori)
CON SUPPORTO IN VELCRO

LEGENDA COLORI

- TESTO: Polizia Pen. e Cond. Unità Cinofile, bleu europa
- PROFILO CERHIO ESTERNO ED INTERNO: panna
- FONDO CERHIO ESTERNO: grigio medio
- PUNTI TONDI SU CERCHIO ESTERNO: bleu europa
- FONDO CERHIO INTERNO: bleu
- PUNTI TONDI SU CERCHIO INTERNO: tricolorati dai colori nazionali con profili esterni bleu europa
- CANE: marrone seppia;
  zampe in secondo piano, colore marrone bruno
  coda, colore marrone bruno chiaro
  lingua, colore rosso
  naso, occhio ed interno orecchie, colore nero

DISTINTIVO DI SPECIALIZZAZIONE

ELICOTTERISTA

DISTINTIVO DA RIPRODURRE IN METALLO
NUMERATO PROGRESSIVAMENTE SUL RETRO
PROVVISTO DI 2 PERNI IDONEI CON RELATIVI FERMI
DA APPLICARE SU PENDENTE IN CUOIO

LEGENDA COLORI

- TESTO: POLIZIA Pen. e ELICOTTERISTA, bleu europa
- PROFILO CERHIO ESTERNO ED INTERNO: panna
- FONDO CERHIO ESTERNO: grigio medio
- PUNTI TONDI SU CERCHIO ESTERNO: bleu europa
- FONDO CERHIO INTERNO: bianco
- PUNTI TONDI SU CERCHIO INTERNO: tricolorati dai colori nazionali
- FIAMMA DEL CORPO A RILIEVO, nichel cromo; con base dello scudo: bleu
- ELICOTTERO: bianco con profili nero

DISTINTIVO DI SPECIALIZZAZIONE
ELICOTTERISTA

DISTINTIVO DA RIPRODURRE IN TESSUTO
IN GOMMA PRESSOFUSA A RILIEVO (a colori)
CON SUPPORTO IN VELCRO

LEGENDA COLORI

- TESTO: POLIZIA Pen. e ELICOTTERISTA, bleu europa
- PROFILO CERHIO ESTERNO ED INTERNO: panna
- FONDO CERHIO ESTERNO: grigio medio
- PUNTI TONDI SU CERCHIO ESTERNO: bleu europa
- FONDO CERHIO INTERNO: bianco
- PUNTI TONDI SU CERCHIO INTERNO: tricolorati dai colori nazionali
- FIAMMA DEL CORPO A RILIEVO, nichel cromo; con base dello scudo: bleu
- ELICOTTERO: bianco con profili nero

DISTINTIVO DI SPECIALIZZAZIONE
SOMMOZZATORE

DISTINTIVO DA RIPRODURRE IN METALLO
NUMERATO PROGRESSIVAMENTE SUL RETRO
PROVVISTO DI 2 PERNI IDONEI CON RELATIVI FERMI
DA APPLICARE SU PENDENTE IN CUOIO

LEGENDA COLORI

- TESTO: POLIZIA Pen. e SOMMOZZATORE, bleu europa
- PROFILO CERHIO ESTERNO ED INTERNO: panna
- FONDO CERHIO ESTERNO: grigio medio
- PUNTI TONDI SU CERCHIO ESTERNO: bleu europa
- FONDO CERHIO INTERNO: bleu
- PUNTI TONDI SU CERCHIO INTERNO: tricolorati dai colori nazionali con profili esterni bleu europa
- SOMMOZZATORE: nero

DISTINTIVO DI SPECIALIZZAZIONE

SOMMOZZATORE

DISTINTIVO DA RIPRODURRE SU BASE IN TESSUTO
IN GOMMA PRESSOFUSA A RILIEVO (a colori)
CON SUPPORTO IN VELCRO

LEGENDA COLORI

- TESTO: POLIZIA Pen. e SOMMOZZATORE, bleu europa
- PROFILO CERHIO ESTERNO ED INTERNO: panna
- FONDO CERHIO ESTERNO: grigio medio
- PUNTI TONDI SU CERCHIO ESTERNO: bleu europa
- FONDO CERHIO INTERNO: bleu
- PUNTI TONDI SU CERCHIO INTERNO: tricolorati dai colori nazionali con profili esterni bleu europa
- SOMMOZZATORE: nero

DISTINTIVO DI SPECIALIZZAZIONE
TIRATORE SCELTO

DISTINTIVO DA RIPRODURRE IN METALLO
NUMERATO PROGRESSIVAMENTE SUL RETRO
PROVVISTO DI 2 PERNI IDONEI CON RELATIVI FERMI
DA APPLICARE SU PENDENTE IN CUOIO

LEGENDA COLORI

- TESTO: POLIZIA Pen. e TIRATORE SCELTO, bleu europa
- PROFILO CERHIO ESTERNO ED INTERNO: panna
- FONDO CERHIO ESTERNO: grigio medio
- PUNTI TONDI SU CERCHIO ESTERNO: bleu europa
- FONDO CERHIO INTERNO: bianco
- PUNTI TONDI SU CERCHIO INTERNO: tricolorati dai colori nazionali
- FIAMMA DEL CORPO A RILIEVO, nichel cromo; con base dello scudo bleu
- BERSAGLIO: grigio medio con rifili nero
- ARMA: nero

DISTINTIVO DI SPECIALIZZAZIONE

TIRATORE SCELTO

DISTINTIVO DA RIPRODURRE IN TESSUTO
IN GOMMA PRESSOFUSA A RILIEVO (a colori)
CON SUPPORTO IN VELCRO

LEGENDA COLORI

- TESTO: POLIZIA Pen. e TIRATORE SCELTO, bleu europa
- PROFILO CERHIO ESTERNO ED INTERNO: panna
- FONDO CERHIO ESTERNO: grigio medio
- PUNTI TONDI SU CERCHIO ESTERNO: bleu europa
- FONDO CERHIO INTERNO: bianco
- PUNTI TONDI SU CERCHIO INTERNO: tricolorati dai colori nazionali
- FIAMMA DEL CORPO A RILIEVO, nichel cromo; con base dello scudo bleu
- BERSAGLIO: grigio medio con rifili nero
- ARMA: nero

00A13565

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 ottobre 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Biella.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI
PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Vista la nota inviata dalla conservatoria dei registri immobiliari di Biella in data 29 settembre 2000, prot. n. 1804/00, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del predetto ufficio;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio sia da attribuirsi ad un furto del timbro calendario e di titoli effettuato presso il medesimo tra la chiusura del 28 settembre 2000 e la riapertura del 29 settembre 2000;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti, in quanto nella giornata del 29 settembre 2000 gli organi di polizia giudiziaria hanno eseguito rilievi ed interrogatori nell'ufficio medesimo;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

Il giorno 29 settembre 2000 - Regione Piemonte: conservatoria dei registri immobiliari di Biella.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 9 ottobre 2000

Il direttore compartimentale: GERBINO

00A13468

DECRETO 13 ottobre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Carrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 962 del 27 settembre 2000 con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Carrara ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dello stesso ufficio del registro di Carrara il giorno 28 settembre 2000 per, consentire le operazioni connesse all'attivazione dell'ufficio delle entrate di Carrara e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Vista la nota n. 963 del 28 settembre 2000 con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Carrara ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio stesso il giorno 28 settembre 2000 per le motivazioni sopra esposte;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Carrara è accertato nel giorno 28 settembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 13 ottobre 2000

Il direttore regionale: PARDI

00A13564

DECRETO 17 ottobre 2000.

Rettifica al decreto n. 67232 del 2 agosto 2000 di accertamento dell'irregolare funzionamento della sezione staccata di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore della sezione staccata di Brescia ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio dal 20 al 31 luglio, dovuto alle operazioni di trasloco presso la nuova sede di via Orzinuovi, 111;

Visto il decreto n. 67232 del 2 agosto 2000 con cui si accertava l'irregolare funzionamento della sezione staccata di Brescia dal 21 al 30 luglio;

Decreta:

Si rettifica il decreto n. 67232 del 2 agosto 2000 come segue:

in luogo di «È accertato l'irregolare funzionamento della sezione staccata di Brescia dal *21* al *30* luglio» leggasi: «È accertato l'irregolare funzionamento della sezione staccata di Brescia dal *20* al *31* luglio».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 ottobre 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A13642

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 10 ottobre 2000.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 15 ottobre 2000 e scadenza 15 ottobre 2003, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 ottobre 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 49.287 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 15 ottobre 2000 e scadenza 15 ottobre 2003, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 15 ottobre 2000 e scadenza 15 ottobre 2003, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 5,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 ottobre 2003, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche Italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo.

Le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16.

Le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di inve-

stimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni dei Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,25%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 16 ottobre 2000, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto *pro-quota* dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 17 ottobre 2000.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro: eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 ottobre 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per tre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il 18 ottobre 2000 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, unitamente al rateo di interesse del 5,25% annuo lordo, dovuto allo Stato, per tre giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

In applicazione dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2001 al 2003, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2000

Il Ministro: VISCO

00A13582

DECRETO 10 ottobre 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 dicembre 2005, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 ottobre 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 49.287 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 6 e 20 luglio, 7 settembre 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 dicembre 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del tesoro poliennali 5,25%, con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 dicembre 2005, fino all'importo massimo di nominali 1.250 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 6 luglio 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 6 luglio 2000.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 6 luglio 2000, entro le ore 11 del giorno 16 ottobre 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 6 luglio 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 6 luglio 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 17 ottobre 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente

decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 ottobre 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centoventicinque giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 ottobre 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2000

Il Ministro: VISCO

00A13489

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 ottobre 2000.

Variazione della denominazione dell'acqua minerale «Sorgente Traficante», in Rionero in Vulture.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 5 settembre 2000 con la quale la società Sorgente Traficante S.r.l. con sede in Rionero in Vulture (Potenza), contrada La Francesca, ha chiesto la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Sorgente Traficante» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fontana Marsico» sita nel comune di Rionero in Vulture (Potenza) in «Sveva»;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1925, n. 52, con il quale è stata autorizzata la vendita dell'acqua minerale naturale «Sorgente Traficante»;

Visto il decreto dirigenziale 30 dicembre 1999, n. 3245-149 con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sorgente Traficante»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Sorgente Traficante» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fontana Marsico» sita nel comune di Rionero in Vulture (Potenza) in «Sveva».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione della Comunità europea.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 3 ottobre 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A13490

DECRETO 17 ottobre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista al sig. Volker Siegfried Jeschke.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Physiotherapeut» conseguito in Germania dal sig. Volker Siegfried Jeschke, cittadino tedesco;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «Fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta del sig. Volker Siegfried Jeschke, di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale del 27 maggio 1999, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 27 maggio 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale della commissione esaminatrice del 10 ottobre 2000;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Physiotherapeut» conseguito in Germania in data 3 maggio 2000 dal sig. Volker Siegfried Jeschke, nato a Neuendettelsan (Germania) il 24 dicembre 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il direttore del dipartimento: D'ARI

00A13566

DECRETO 17 ottobre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della attività professionale di fisioterapista alla sig.ra Fürst Corsina Klara.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Krankengymnastin» conseguito in Germania dalla sig.ra Fürst Corsina Klara, cittadina tedesca;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «Fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Fürst Corsina Klara di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale del 27 maggio 1999, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 27 maggio 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale della commissione esaminatrice del 10 ottobre 2000;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Krankengymnastin» conseguito in Germania in data 1° ottobre 1987 dalla sig.ra Fürst Corsina Klara, nata a Rottweil (Germania) il 6 maggio 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il direttore del dipartimento: D'ARI

00A13581

DECRETO 17 ottobre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «krankengymnastin» conseguito in Germania dalla sig.ra Kurz Susanne, cittadina tedesca;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «Fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994 il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Kurz Susanne, di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale del 27 maggio 1999, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 27 maggio 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale della Commissione esaminatrice del 10 ottobre 2000;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2. del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

il titolo di studio di «krankengymnastin» conseguito in Germania in data 1° novembre 1991 dalla sig.ra Kurz Susanne, nata a Salzberg (Germania) il 27 dicembre 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il direttore: D'ARI

00A13575

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 10 luglio 2000.

Riclassificazione delle specialità medicinali a base di eparina a basso peso molecolare, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h*), della

legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni e nel quale sono state previste le «Note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate» modificate e integrate con successivi provvedimenti;

Visti, in particolare, il provvedimento 7 agosto 1998, concernente «Revisione delle note riportate nel provvedimento 10 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni», pubblicato nel supplemento ordinario n. 168 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 1998 nonché i successivi provvedimenti del 2 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 1998 n. 281, del 10 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1998 n. 275 e del 31 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 1999, n. 29;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce, tra l'altro, che «la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco»;

Visto il proprio provvedimento dell'8 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 1999 n. 81, con il quale si è introdotta la «nota» 81, concernente i farmaci a base di eparina a basso peso molecolare;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 1998 - serie generale - n. 250, recante: «Procedure di contrattazione dei prezzi dei medicinali per i quali non è possibile calcolare il prezzo medio europeo»;

Rilevate l'impossibilità delle ditte titolari delle specialità medicinali in oggetto di calcolare il prezzo medio europeo ai sensi della delibera 26 febbraio 1998 e la necessità di ricorrere quindi alla competente commissione ex decreto ministeriale 17 luglio 1998;

Vista la decisione assunta nella seduta dell'11 aprile 2000 e del 17 maggio 2000 dalla Commissione di cui al decreto ministreriale 17 luglio 1998, con la quale si è deciso, nell'ambito della contrattazione, di adottare per ogni singola specialità medicinale il prezzo derivante dall'applicazione della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 70, comma 4, o, in mancanza del riferimento in classe di rimborsabilità, il prezzo del costo unitario delle specialità analoghe avente lo stesso principio attivo, aumentata della tranche di adeguamento del farmaco di riferimento;

Vista la propria deliberazione assunta nella seduta del 23/24 maggio 2000 con la quale ha approvato l'elenco dei farmaci a basso peso molecolare da ammettere al rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale corredato dei relativi prezzi e dell'indicazione della classe e della «nota» limitativa della rimborsabilità;

Ritenuto opportuno specificare, per ogni specialità medicinale oggetto del presente provvedimento, anche il prezzo di vendita al pubblico comprensivo della tranche di adeguamento al prezzo medio europeo;

Dispone:

Art. 1.

Le specialità medicinali elencate secondo il rispettivo principio attivo vengono classificate come indicato, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

Principio attivo: *dalteparina sodica*

Specialità: FRAGMIN:

n. A.I.C.: 02726070;

confezione: 1 flacone soluzione iniettabile 4 ml 25000 UI/ml;

ditta: Pharmacia & Upjohn;

prezzo: 176.000;

classe: H.

Principio attivo: *parnaparina sodica*

Specialità: FLUXUM:

n. A.I.C.: 026270102;

confezione: 2 fiale siringa 1,2 ml 12800 U.I. anti Xa;

ditta: Alfa Wassermann;

prezzo: 71.500;

classe: H.

Specialità: MINIDALTON:

n. A.I.C.: 026603074;

confezione: 6 f. sir. 0,3 ml 3200 U.I. anti Xa;

ditta: Hoechst Marion Roussel;

prezzo: 45.400;

classe: A 81.

Specialità: MINIDALTON:

n. A.I.C.: 026603086;

confezione: 6 f. sir. 0,4 ml 4250 U.I. anti Xa;

ditta: Hoechst Marion Roussel;

prezzo: 60.600;

classe: A 81.

Principio attivo: *reviparina sodica*

Specialità: CLIVARINA:

n. A.I.C.: 028694014;

confezione: 2 sir. pronte 1750 U.I. anti Xa;

ditta: Knoll Ag;

prezzo: 11.800;

classe: A 81.

Specialità: CLIVARINA:

n. A.I.C.: 028694026;

confezione: 5 sir. pronte 1750 U.I. anti Xa;

ditta: Knoll Ag;

prezzo: 29.600;

classe: A 81.

Specialità: CLIVARINA:

n. A.I.C.: 028694038;

confezione: 10 sir. pronte 1750 U.I. anti Xa;

ditta: Knoll Ag;

prezzo: 59.200;

classe: A 81.

Specialità: ERACLIT:

n. A.I.C.: 028695017;

confezione: 5 sir. pronte 1750 U.I. anti Xa;

ditta: Ravizza;

prezzo: 29.600;

classe: A 81.

Specialità: ERACLIT:

n. A.I.C.: 028695029;

confezione: 10 sir. pronte 1750 U.I. anti Xa;

ditta: Ravizza;

prezzo: 59.200;

classe: A 81.

Principio attivo: *tinzaparina sodica*

Specialità: INNOHEP:

n. A.I.C.: 027815012;

confezione: 10 f. 2500 U.I. anti Xa/0,3 ml;

ditta: Leo Pharmaceutical Products Ltd;

prezzo: 54.400;

classe: A 81.

Specialità: INNOHEP:

n. A.I.C.: 027815024;

confezione: 2 sir. 2500 U.I. anti Xa/0,3 ml;

ditta: Leo Pharmaceutical Products Ltd;

prezzo: 11.500;

classe: A 81.

Specialità: INNOHEP:

n. A.I.C.: 027815048;

confezione: 2 sir. 3500 U.I. anti Xa/0,3 ml;

ditta: Leo Pharmaceutical Products Ltd;

prezzo: 15.700;

classe: A 81.

Specialità: INNOHEP:

n. A.I.C.: 027815113;

confezione: «1000» 10 fiale 1000 U.I. anti Xa/5 ml;

ditta: Leo Pharmaceutical Products Ltd;

prezzo: 21.700;

classe: A 81.

Specialità: INNOHEP:

n. A.I.C.: 027815137;

confezione: 1 flaconcino 2 ml 20000 U anti Xa/ ml sc;

ditta: Leo Pharmaceutical Products Ltd;

prezzo: 37.300;

classe: H.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2000

Il Ministro
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2000
Registro n.2 Sanità, foglio n. 121

00A13567

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 ottobre 2000.

Autorizzazione all'Organismo «PRO - CERT S.r.l.», in Modena, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL DIRETTORE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Vista l'istanza presentata dall'Organismo PRO - CERT S.r.l. acquisita in atti protocollo n. 757841 del 28 ottobre 1999 volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ai tipi di macchine di cui all'allegato IV, punti A15 ed A16;

Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata dall'Organismo PRO - CERT S.r.l., ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'Organismo PRO - CERT S.r.l., ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE;

Decretano:

Art. 1.

1. L'Organismo PRO - CERT S.r.l. è autorizzato ad emettere certificazione CEE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettera A), della direttiva 89/392/CEE:

A) Macchine:

15) ponti elevatori per veicoli;

16) apparecchi per il sollevamento di persone con rischio di caduta verticale superiore a tre metri.

2. La certificazione CEE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificata fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportati nell'apposito registro vidimato dall'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2000

Il direttore generale per lo sviluppo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro
FERRARO

00A13675

DECRETO 11 ottobre 2000.

Autorizzazione all'Organismo «SICURCERT S.r.l. - Organismo di certificazione europea», in Pistoia, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL DIRETTORE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Vista l'istanza presentata dall'Organismo SICURCERT S.r.l. - Organismo di certificazione europea, acquisita in atti protocollo n. 757881 dell'11 novembre 1999 volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ai tipi di macchine di cui all'allegato IV, punti A15 ed A16;

Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata dall'Organismo SICURCERT S.r.l. - Organismo di certificazione europea, ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'Organismo SICURCERT S.r.l. - Organismo di certificazione europea, ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE;

Decretano:

Art. 1.

1. L'Organismo SICURCERT S.r.l. - Organismo di certificazione europea è autorizzato ad emettere certificazione CEE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettera A), della direttiva 89/392/CEE:

A) Macchine:

15) ponti elevatori per veicoli;

16) apparecchi per il sollevamento di persone con rischio di caduta verticale superiore a tre metri.

2. La certificazione CEE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificata fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportati nell'apposito registro vidimato dall'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2000

Il direttore generale per lo sviluppo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro
FERRARO

00A13676

DECRETO 11 ottobre 2000.

Autorizzazione all'Organismo «Istituto certificazione industriale per la meccanica - I.C.M.», ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL DIRETTORE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Visti i decreti del 7 marzo 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1994, dell'11 gennaio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 1995 e del 10 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 con cui l'Organismo è stato autorizzato alla certificazione in via provvisoria per alcuni settori di cui all'allegato IV della direttiva 89/392 e successive modifiche;

Vista l'istanza presentata dall'Organismo «Istituto certificazione industriale per meccanica - I.C.I.M.» con sede legale in via G. Giardino n. 4 - 20123 Milano;

Vista l'istanza di conferma dell'autorizzazione provvisoria e di estensione dell'autorizzazione a tutti i rimanenti settori dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata dall'Organismo «Istituto certificazione industriale per la meccanica - I.C.I.M.», ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato altresì che l'Organismo «Istituto certificazione industriale per la meccanica - I.C.I.M.», ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Decretano:

Art. 1.

1. L'Organismo «Istituto certificazione per la meccanica - I.C.I.M.» è autorizzato ad emettere certificazione CEE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato VI, lettere A) e B), della direttiva 89/392/CEE:

A) Macchine:

1) seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate;

1.1) seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo e con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2) seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3) seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;

1.4) seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale;

2) spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;

3) piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno;

4) seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materiale assimilate per la lavorazione della carne e di materie assimilate;

5) macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate;

6) tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;

7) fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate;

8) seghe a catena portatili da legno;

9) presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s;

10) formatrici di materia plastica per iniezione e compressione a carico o scarico manuale;

11) formatrici di gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale;

12) macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

macchine mobili su rotaia, locomotive e benne di frenatura;

armatura semovente idraulica;

motori a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei;

13) benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di meccanismo di compressione;

14) dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili descritti al punto 3.4.7;

15) ponti elevatori per veicoli;

16) apparecchi per il sollevamento di persone con rischio di caduta verticale superiore a tre metri;

17) macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici.

B) Componenti di sicurezza:

1) strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS);

2) strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

2. La certificazione CEE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, della direttiva 89/392/CEE e delle successive direttive 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE recanti modifiche ed aggiornamenti.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo apposite verifiche.

3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito delle previste verifiche, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII, codesto Organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996 si procede alla revoca della presente autorizzazione.

4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportati nell'apposito registro vidimato dall'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2000

Il direttore generale per lo sviluppo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro
FERRARO

00A13677

DECRETO 12 ottobre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della S.r.l. GREEN BLOOM, in Firenze, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legge 5 giugno 1986, n. 233 convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile 1994 n. 90, con il quale la società fiduciaria e di revisione ELECTA S.r.l., con sede legale in Firenze, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto legge 233/1986, ed è stato preposto alla procedura il commissario liquidatore dott.ssa Fabiola Polverini, nata a Monterchi (Arezzo) il 30 luglio 1961, con studio in Firenze, via Lamarmora 39;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1994, con il quale sono stati nominati componenti del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa «ELECTA S.r.l.» i signori:

Avv. Enzo Paolini, nato a Cosenza il 2 ottobre 1957, in qualità di esperto con funzioni di presidente;

Dr. Marcello Rhodio, nato a Roma il 28 luglio 1957, in qualità di componente esperto;

Dr. Guido L'Occaso, nato a Roma il 29 gennaio 1938, in qualità di componente esperto;

Vista la sentenza del 27 settembre 2000 n. 244/2000 con la quale il tribunale di Firenze - Ufficio fallimenti - ha dichiarato ai sensi degli articoli 1, 5 e 195 del regio

decreto 16 marzo 1942 lo stato di insolvenza della società GREEN BLOOM S.r.l. con sede in Firenze, via Lamarmora 39;

Ritenuto pertanto che, ai sensi dell'art. 2, primo comma lettera *b*) del decreto-legge 233/1986, occorre sottoporre la società «GREEN BLOOM S.r.l» in liquidazione volontaria, con sede in Firenze, via Lamarmora 39, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, preponendo alla relativa procedura gli stessi organi già nominati per la società fiduciaria ELECTA S.r.l., in l.c.a.;

Decreta:

1. La società GREEN BLOOM S.r.l. in liquidazione, con sede legale in Firenze, via Lamarmora 39, iscritta al registro imprese di Firenze al n. FI017-69593, C.F. 03409250481, è posta in liquidazione coatta amministrativa;

2. alla suddetta procedura è preposto il commissario liquidatore della procedura di liquidazione coatta amministrativa della ELECTA S.r.l in l.c.a., Dott.ssa Fabiola Polverini, nata a Monterchi (Arezzo) il 30 luglio 1961, con studio in Firenze, via Lamarmora 39;

3. alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della ELECTA S.r.l. in l.c.a. composto dai signori:

Avv. Enzo Paolini, nato a Cosenza il 2 ottobre 1957, in qualità di esperto con funzioni di presidente;

Dr. Marcello Rhodio, nato a Roma il 28 luglio 1957, in qualità di componente esperto;

Dr. Guido L'Occaso, nato a Roma il 29 gennaio 1938, in qualità di componente esperto;

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'Ufficio del registro delle imprese, nonché alla cancelleria del competente tribunale fallimentare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 197 L.F..

Roma, 12 ottobre 2000

Il ministro: LETTA

00A13576

DECRETO 13 ottobre 2000.

Autorizzazione all'Ingegneria e Sicurezza 2000 S.r.l. - in Roma, al rilascio di certificazioni CE per gli ascensori, ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori:

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, articolo 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Vista l'istanza dell'11 settembre 2000 protocollo n. 757540 con la quale l'organismo Ingegneria e Sicurezza 2000 S.r.l., con sede in via Laurentina, n. 605 - 00143 Roma, in forza dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo Ingegneria e Sicurezza 2000 S.r.l., soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo Ingegneria e Sicurezza 2000 S.r.l., ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo Ingegneria e Sicurezza 2000 S.r.l., è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di seguito elencati:

- Allegato V: esame CE del tipo (modulo *B*, limitatamente alla lettera *B*);
- Allegato VI: esame finale;
- Allegato X verifica di unico prodotto (modulo *G*)

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — direzione generale sviluppo produttivo e competitività — ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — direzione generale sviluppo produttivo e competitività — ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — direzione generale sviluppo produttivo e competitività — ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162. si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2000

Il direttore generale: VISCONTI

00A13577

DECRETO 20 ottobre 2000.

Modificazioni all'allegato n. 2 del decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante approvazione delle proposte formulate dalle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla legge n. 488/1992, riferite alle domande presentate nell'anno 2000 per il settore industria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, già modificato e integrato dal decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, e, da ultimo, modificato e integrato dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie;

Visto, il decreto ministeriale del 4 agosto 2000 con il quale, viste le proposte avanzate dalle regioni e le successive determinazioni concordate con le regioni medesime in merito alla valutazione della compatibilità delle proposte stesse con lo sviluppo complessivo di tutte le aree interessate e con le disposizioni del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono state approvate le priorità regionali di cui all'art. 6-*bis* di quest'ultimo decreto;

Vista la delibera G.R. n. 625 del 27 settembre 2000 della regione Calabria con la quale viene integrata la propria deliberazione G.R. 27 giugno 2000, n. 373 posta a base del citato decreto ministeriale del 4 agosto 2000 per comprendere il settore di attività «DI 26 Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi» precedentemente non inserito, nell'area della graduatoria speciale per attività denominata «Regione»;

Ritenuto necessario apportare la conseguente rettifica al decreto ministeriale 4 agosto 2000;

Decreta:

Articolo unico

Nell'allegato n. 2 al decreto ministeriale del 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 della Repubblica italiana del 16 agosto 2000, è apportata la seguente modifica:

nella graduatoria speciale per attività riguardante la regione Calabria, nell'area denominata «Regione», deve intendersi compreso il settore di attività «DI 26 Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2000

Il Ministro: LETTA

00A13599

DECRETO 20 ottobre 2000.

Termini di presentazione delle domande di agevolazione di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, validi per il bando del 2000 per il settore industria relativo ai grandi progetti delle regioni Abruzzo e Molise e differimento del termine finale di presentazione delle domande relative ai grandi progetti delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, come modificato e integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, che rimanda a un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la fissazione dei termini di presentazione delle domande di agevolazione;

Visto l'art. 27, comma 16, della legge 22 dicembre 1999, n. 488, che, nell'individuare le «aree depresse», ha specificato che il richiamo contenuto in disposizioni di legge e di regolamento ai territori dell'obiettivo 1 deve intendersi riferito anche alle regioni Abruzzo e Molise;

Considerato che il C.I.P.E., nell'individuare i criteri e le misure di riparto delle risorse nazionali tra le regioni dell'obiettivo 1, include di conseguenza anche le regioni Abruzzo e Molise;

Visto il proprio decreto del 14 luglio 2000 con il quale sono stati fissati, dal 24 luglio al 30 settembre 2000, i termini di presentazione delle domande del bando relativo al settore «industria» per l'anno 2000 delle regioni dell'obiettivo 1 ad eccezione, però, di Abruzzo e Molise, non essendo state allora ancora compiutamente approvate in sede comunitaria le aree depresse del centro-nord e, tra queste, quelle ricadenti in tali ultime regioni;

Visto il proprio decreto del 7 giugno 2000 con il quale, in sede di piano programmatico di assegnazione delle risorse finanziarie alle regioni dell'obiettivo 1, sono state pertanto accantonate quelle relative ad Abruzzo e Molise;

Visto il proprio decreto del 15 settembre 2000 che differisce al 31 ottobre 2000 il suddetto termine finale di presentazione delle domande;

Considerato che la Commissione dell'Unione europea ha definito in data 27 luglio 2000 e 20 settembre 2000 le dette aree depresse del centro-nord, ivi comprese quelle delle regioni Abruzzo e Molise, e le relative misure massime di aiuto applicabili, senza, tuttavia, averne ancora fatto oggetto di comunicazione ufficiale allo Stato italiano;

Ritenuto necessario, nelle more della suddetta comunicazione ufficiale delle aree depresse del centro-nord, ricondurre ad un'unica scadenza il termine finale di presentazione delle domande relative ai «grandi

progetti» dell'obiettivo 1 al fine di procedere alla formazione di un'unica graduatoria anche con le domande delle citate regioni Abruzzo e Molise;

Decreta:

Articolo unico

1. Con riferimento alle domande relative ai «grandi progetti» delle regioni Abruzzo e Molise, i termini di presentazione delle domande riferite al settore «industria» (attività estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali), per l'accesso alle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono fissati a partire dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'elenco delle aree depresse relative alle suddette regioni e fino al trentesimo giorno successivo.

2. Lo schema della domanda per la richiesta delle agevolazioni e le istruzioni relative sono quelli individuati con circolare ministeriale n. 900315 del 14 luglio 2000, pubblicata nel supplemento ordinario n. 122 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 28 luglio 2000, disponibile anche nel sito Internet del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'indirizzo www.minindustria.it

3. I termini di presentazione delle domande relative ai «grandi progetti» delle restanti aree del centro-nord, nonché di quelle relative ai programmi diversi dai «grandi progetti» delle medesime aree e delle regioni Abruzzo e Molise, saranno fissati contestualmente alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1.

4. Il termine finale di presentazione delle domande di agevolazione di cui alla predetta legge n. 488/1992 delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia per il bando relativo al settore «industria», già fissato al 31 ottobre 2000 con decreto ministeriale del 15 settembre 2000, è ulteriormente differito, con riferimento ai soli «grandi progetti», al medesimo termine finale di cui al comma 1, al fine di ricondurre ad un'unica scadenza i termini validi per i «grandi progetti» di tutte le aree depresse dell'obiettivo 1 e di procedere alla formazione di un'unica graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2000

Il Ministro: LETTA

00A13600

DECRETO 20 ottobre 2000.

Termine per l'indicazione da parte delle regioni e delle province autonome delle proposte in materia di agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 relative al bando dell'anno 2000 per il settore del turismo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, come modificato e integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie;

Considerato, in particolare, che, secondo le condizioni ed i termini indicati nelle predette direttive, ciascuna regione può formulare proprie proposte relative a settori di attività o aree ritenuti prioritari, ai fini della formazione di una graduatoria regionale speciale, nonché specifiche priorità, con riferimento a particolari aree del territorio, specifici settori merceologici e tipologie di investimento, sia in relazione alla graduatoria ordinaria che a quella speciale, ai fini della determinazione del punteggio relativo all'indicatore di cui al punto 5, lettera c5.4) delle predette direttive, ed infine, in relazione alle eventuali ulteriori attività ammissibili alle agevolazioni rispetto a quelle specificate nelle predette direttive;

Considerato che, ai fini della formazione delle graduatorie speciali, le regioni possono destinare alle stesse fino al 50% delle risorse finanziarie disponibili per la regione stessa per gli interventi della legge n. 488/1992;

Considerato che la Commissione dell'Unione europea, sulla base delle proposte dello Stato italiano, ha definito in data 13 marzo 2000, 27 luglio 2000 e 20 set-

tembre 2000 le aree depresse e le relative misure massime di aiuto applicabili, con ciò definendo compiutamente la Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006;

Ritenuto necessario fissare un termine compatibile con una rapida attuazione degli interventi di cui si tratta, entro il quale le regioni e le province autonome possono formulare le proprie richiamate proposte, valide per le domande che saranno presentate nell'anno 2000 dalle imprese operanti nel settore «turistico-alberghiero», fornendo, al contempo, seppure in via programmatica, indicazioni sull'ammontare e sull'articolazione delle relative risorse nazionali che saranno complessivamente disponibili;

Considerato che con nota n. 1055175 del 17 aprile 2000 il direttore generale della direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese ha fornito alle regioni le indicazioni tecniche necessarie per la formulazione delle proposte regionali, provvedendo altresì a sollecitare le necessarie valutazioni ed analisi da parte delle regioni propedeutiche alla formulazione delle predette proposte;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 15 febbraio 2000, concernente il riparto delle risorse destinate alle aree depresse per il periodo 2000-2002 dalla legge finanziaria del 2000, che destina una quota di 3.218,43 miliardi di lire al finanziamento dei bandi della legge n. 488/1992, di cui 2.543,43 miliardi per le aree depresse dell'obiettivo 1 (ivi comprese quelle delle regioni Abruzzo e Molise) e 675 miliardi per quelle restanti del centro-nord, ed indica le misure relative al riparto delle dette risorse disponibili tra le regioni dell'obiettivo 1;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 4 agosto 2000, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con la quale, dei suddetti 675 miliardi, sono stati al momento effettivamente destinati alla legge n. 488/1992 510,3 miliardi, da ripartire tra le regioni interessate secondo le misure indicate nella medesima delibera, oltre a 90,7 miliardi aggiuntivi indivisi tra le regioni Umbria e Marche, riducendo, pertanto, al momento, le risorse nazionali destinate al finanziamento dei bandi della legge n. 488/1992 a 3.144,43 miliardi;

Visto il punto 5, lettera c5.4) del richiamato decreto ministeriale 3 luglio 2000, che prevede la formazione di due graduatorie dei progetti comportanti investimenti complessivamente ammissibili superiori a 50 miliardi di lire e di quelli assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti di investimento «grandi progetti», stabilendo che alla copertura delle stesse sia destinata una quota delle risorse complessivamente disponibili nella misura fissata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dell'ammontare delle risorse stesse e, comunque, nel limite massimo del 30% di queste ultime;

Visti i decreti ministeriali 7 giugno 2000 e in data odierna con i quali, in sede di piano programmatico di assegnazione delle risorse finanziarie nazionali alle aree depresse per il bando «industria» del 2000 della legge n. 488/1992, sono stati assegnati a tale bando 1.360,0 miliardi alle aree dell'obiettivo 1 (dei 2.543,43 disponibili) e 321,5 alle restanti aree depresse del centro-nord (dei 601,0 disponibili);

Ritenuto di destinare, in via programmatica, alle due graduatorie dei «grandi progetti» del settore turistico-alberghiero relative alle macro aree dell'obiettivo 1 (comprese quelle dell'Abruzzo e del Molise) e del centro-nord, il 13% delle risorse disponibili;

Decreta:

Articolo unico

1. È fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto il termine ultimo per l'indicazione da parte delle regioni e delle province autonome delle proprie proposte concernenti la formazione delle graduatorie speciali e le relative risorse, le specifiche priorità ed i relativi punteggi, nonché le ulteriori attività ammissibili, previste dalle direttive di cui al decreto ministeriale del 3 luglio 2000, in materia di agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 relative al bando «turismo» richiamato nelle premesse, con riferimento alle domande che saranno presentate nell'anno 2000.

2. Le regioni e le province autonome di cui al comma 1 provvederanno ad individuare le misure percentuali delle risorse da riservare alle graduatorie speciali tenuto anche conto del piano programmatico di riparto delle risorse complessive riportate nell'allegato 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2000

Il Ministro: LETTA

ALLEGATO 1

Piano programmatico di assegnazione delle risorse finanziarie nazionali alle regioni e province autonome per il bando «turismo» dell'anno 2000 della legge n. 488/1992 (importi in miliardi di lire).

1. Risorse nazionali disponibili: 1.000,0, di cui 809,0 a valere sulle risorse relative all'obiettivo 1 e 191,0 a valere sulle risorse relative alle restanti aree del centro-nord, questi ultimi comprensivi di 28,8 aggiuntivi per le regioni Umbria e Marche (CIPE 4 agosto 2000);

2. Risorse nazionali da assegnare alle graduatorie multiregionali dei «grandi progetti»: 130,0 (13% di 1.000), di cui 105,2 per la graduatoria dell'obiettivo 1 e 24,8 per la graduatoria delle restanti aree depresse del centro-nord;

3. Risorse nazionali che residuano per le graduatorie regionali: 870,0, di cui 703,8 per le aree depresse dell'obiettivo 1, 141,1 miliardi per le restanti aree depresse e 25,1 aggiuntive per le regioni Umbria e Marche, come di seguito specificato:

Regione	%	Risorse	Risorse
Campania	23,92	168,3	
Puglia	16,41	115,5	
Basilicata	4,45	31,3	
Calabria	12,33	86,8	
Sicilia	24,00	168,9	
Sardegna	12,00	84,5	
Abruzzo	4,30	30,3	
Molise	2,59	18,2	
Totale aree obiettivo 1	100,0	703,8	
Piemonte	18,65	26,3	
Valle d'Aosta	0,64	0,9	
Provincia autonoma di Bolzano	1,09	1,5	
Provincia autonoma di Trento	0,54	0,8	
Friuli-Venezia Giulia	3,04	4,3	
Veneto	10,22	14,4	
Liguria	8,99	12,7	
Lombardia	10,57	14,9	
Toscana	14,44	20,4	
Emilia-Romagna	3,25	4,6	
Marche	4,48	6,3	25,1 (1)
Umbria	5,65	8,0	
Lazio	18,44	26,0	
Totale altre aree depresse	100,00	141,1	25,1 (1)
Graduatoria «grandi progetti» obiettivo 1			105,2
Graduatoria «grandi progetti» restanti aree depresse			24,8

(1) Risorse aggiuntive per le regioni Umbria e Marche (CIPE 4 agosto 2000), da ripartire tra le due regioni sulla base dei criteri che saranno fissati dalle regioni stesse entro il 31 dicembre 2000.

00A13597

DECRETO 20 ottobre 2000.

Termine per l'indicazione da parte delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e delle province autonome di Bolzano e di Trento delle proposte in materia di agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla legge n. 488/1992 relative al bando per l'industria dell'anno 2000.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, come modificato e integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie;

Considerato, in particolare, che, secondo le condizioni ed i termini indicati nelle predette direttive, ciascuna regione può formulare proprie proposte relative a settori di attività o aree ritenuti prioritari, ai fini della formazione di una graduatoria regionale speciale, nonché specifiche priorità, con riferimento a particolari aree del territorio, specifici settori merceologici e tipologie di investimento, sia in relazione alla graduatoria ordinaria che a quella speciale, ai fini delle determinazione del punteggio relativo all'indicatore di cui al punto 5, lettera c5.4) delle predette direttive;

Considerato che, ai fini della formazione delle graduatorie speciali, le regioni possono destinare alle stesse fino al 50% delle risorse finanziarie disponibili per la regione stessa per gli interventi della legge n. 488/1992;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 2000 che, con riferimento al bando «Industria» dell'anno 2000, ha fissato il termine per l'indicazione delle richiamate proposte regionali delle sole regioni ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a a del trattato ed ha assegnato in via programmatica le risorse finanziarie alle regioni dell'obiettivo 1, ivi comprese l'Abruzzo ed il Molise;

Considerato pertanto che il detto decreto non ha riguardato le regioni del centro-nord: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano, né, per l'indicazione delle richiamate proposte regionali, l'Abruzzo ed il Molise, non essendo state allora ancora compiutamente approvate in sede comunitaria le aree depresse ricadenti in tali regioni e province autonome;

Considerato che la commissione dell'Unione europea, sulla base delle proposte dello Stato italiano, ha definito in data 27 luglio 2000 e 20 settembre 2000 le dette restanti aree depresse e le relative misure massime di aiuto applicabili, con ciò definendo compiutamente la carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006;

Ritenuto ora necessario fissare, anche per le predette regioni e province autonome, un termine compatibile con una rapida attuazione degli interventi di cui si tratta, entro il quale le regioni e province stesse possono formulare le proprie richiamate proposte, valide per le domande relative a tali aree che saranno presentate nell'anno 2000 dalle imprese operanti nel settore «Industria» (attività estrattive, manifatturiere, di servizi, delle costruzioni e dell'energia), fornendo, al contempo, seppure in via programmatica, indicazioni sull'ammontare e sull'articolazione delle relative risorse nazionali che saranno complessivamente disponibili;

Considerato che con nota n. 1055175 del 17 aprile 2000 il direttore generale della direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese ha fornito

alle regioni le indicazioni tecniche necessarie per la formulazione delle proposte regionali, provvedendo altresì a sollecitare le necessarie valutazioni ed analisi da parte delle regioni stesse propedeutiche alla formulazione delle predette proposte;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 15 febbraio 2000, concernente il riparto delle risorse destinate alle aree depresse per il periodo 2000-2002 dalla legge finanziaria del 2000, che destina una quota di 3.218,43 miliardi di lire di risorse nazionali al finanziamento dei bandi della legge n. 488/1992, di cui 2.543,43 miliardi per le aree depresse dell'obiettivo 1 e 675 miliardi per quelle restanti del centro-nord, ed indica le misure relative al riparto delle dette risorse disponibili tra le regioni dell'obiettivo 1, ivi comprese Abruzzo e Molise;

Vista la delibera del C.I.P.E, del 4 agosto 2000, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con la quale 164,7 dei suddetti 675 miliardi vengono attribuiti, per 74,0, ad un fondo la cui destinazione è rinviata alle determinazioni delle singole regioni del centro-nord, e per i restanti 90,7, ad un riparto tra le regioni Umbria e Marche;

Considerato, pertanto, che per le aree depresse delle richiamate regioni e province autonome del centro-nord, con esclusione delle regioni Abruzzo e Molise, facenti parte, ai fini del riparto delle risorse, dell'obiettivo 1, residuano al momento 510,3 miliardi, oltre ai detti 90,7 miliardi aggiuntivi per le regioni Umbria e Marche, da ripartire sulla base delle misure fissate con la medesima delibera C.I.P.E. del 4 agosto 2000;

Visto il punto 5, lettera c5.4) del richiamato decreto ministeriale 3 luglio 2000, che prevede la formazione di due graduatorie dei progetti comportanti investimenti complessivamente ammissibili superiori a 50 miliardi di lire e di quelli assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti di investimento («Grandi progetti»), stabilendo che alla copertura delle stesse sia destinata una quota delle risorse complessivamente disponibili nella misura fissata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dell'ammontare delle risorse stesse e, comunque, nel limite massimo del 30% di queste ultime;

Considerato che il citato decreto ministeriale 7 giugno 2000, in sede di piano programmatico di assegnazione delle risorse finanziarie alle aree depresse dell'obiettivo 1 per il bando «industria» dell'anno 2000 della legge n. 488/1992, ha assegnato 1.360 dei 2.543,43 miliardi, accantonando degli stessi 58,5 miliardi per la regione Abruzzo e 35,2 miliardi per la regione Molise, comprensivi della quota (13%) da destinare alla graduatoria dei «Grandi progetti» relativa alle stesse aree depresse dell'obiettivo 1;

Ritenuto di destinare in via programmatica al bando «industria» relativo alle restanti aree depresse del centro-nord una misura delle risorse complessivamente disponibili per l'attuazione della legge n. 488/1992 in tali aree pari a quella adottata, per l'obiettivo 1, con il citato decreto ministeriale 7 giugno 2000 e di destinare in via programmatica il 13% dell'ammontare risultante alla graduatoria dei «Grandi progetti»:

Decreta:

Articolo unico

1. È fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto il termine ultimo per l'indicazione da parte delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano delle proprie proposte concernenti la formazione delle graduatorie speciali e le relative risorse, le specifiche priorità ed i relativi punteggi, previste dalle direttive di cui al decreto ministeriale del 3 luglio 2000, in materia di agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 relative al bando «Industria» richiamato nelle premesse, con riferimento alle domande che saranno presentate nell'anno 2000.

2. Le regioni e le province autonome di cui al comma 1 provvederanno ad individuare le misure percentuali delle risorse da riservare alle graduatorie speciali tenuto anche conto del piano programmatico di riparto delle risorse complessive riportate nell'allegato 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2000

Il Ministro: LETTA

ALLEGATO 1

Piano programmatico di assegnazione delle risorse finanziarie nazionali, espresse in miliardi di lire, alle aree depresse delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il bando «industria» dell'anno 2000 della legge n. 488/1992 (si ricorda che all'assegnazione delle risorse alle regioni Abruzzo e Molise ha provveduto il decreto ministeriale 7 giugno 2000 nell'ambito delle aree depresse dell'obiettivo 1).

1. Risorse nazionali disponibili per le aree depresse in argomento (delibere CIPE 15 febbraio 2000 e 4 agosto 2000): 510,3.

2. Risorse nazionali aggiuntive per le regioni Umbria e Marche (delibera CIPE 4 agosto 2000): 90,7.

3. Risorse nazionali complessivamente disponibili per le aree depresse in argomento: 601,0.

4. Risorse complessivamente assegnate in via programmatica al bando «industria» del 2000 relativo alle aree depresse in argomento (nella medesima misura del 53,5% adottata in via programmatica per le aree dell'obiettivo 1 con decreto ministeriale 7 giugno 2000): 273,0 (53,5% di 510,3), oltre a 48,5 (53,5% di 90,7) aggiuntive per le regioni Umbria e Marche, per un totale di 321,5, di cui:

4.1 per la graduatoria multiregionale dei «grandi progetti»: 35,5 (13% di 273,0) oltre a 6,3 (13% di 48,5), per un totale di 41,8;

4.2 per le graduatorie delle suddette regioni (con esclusione di Abruzzo e Molise): 237,5 (87% di 273,0), da ripartire tra le aree depresse in argomento, oltre a 42,2 (87% di 48,5) aggiuntive per le regioni Umbria e Marche, secondo il seguente prospetto:

Regione	%	Risorse	Risorse
Valle d'Aosta	0,64	1,5	
Provincia autonoma di Bolzano	1,09	2,6	
Provincia autonoma di Trento	0,54	1,3	
Friuli-Venezia Giulia	3,04	7,2	
Veneto	10,22	24,3	
Liguria	8,99	21,4	
Lombardia	10,57	25,1	
Toscana	14,44	34,3	
Emilia-Romagna	3,25	7,7	
Marche	4,48	10,6	42,2 (1)
Umbria	5,65	13,4	
Lazio	18,44	43,8	
Totale aree non comprese nell'obiettivo 1	100,00	237,5	42,2 (1)
Totale graduatoria «grandi progetti» centro-nord		41,8	

(1) Risorse aggiuntive per le regioni Umbria e Marche (CIPE 4 agosto 2000), da ripartire tra le due regioni sulla base dei criteri che saranno fissati dalle regioni stesse entro il 31 dicembre 2000.

00A13598

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 ottobre 2000.

Integrazione al decreto direttoriale 31 luglio 2000 recante modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, con la quale è stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1976 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Bianco di Scandiano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1987 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il decreto dirigenziale 20 settembre 1996 con il quale è stata revocata la denominazione di origine controllata dei vini «Bianco di Scandiano», è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale 22 maggio 1997 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il decreto direttoriale 31 luglio 2000 recante modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa»;

Considerato che, per mero errore materiale, non è stata presa in considerazione la possibilità dell'utilizzo del vitigno «Ancellotta» fra i vitigni complementari che possono concorrere alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «"Colli di Scandiano e di Canossa" Cabernet Sauvignon», così come richiesto dagli interessati;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione del 27 e 28 settembre 2000, sulla predetta istanza e la conseguente proposta di modifica del comma 8 dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» da detto Comitato formulata;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa», in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine

vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il comma 8 dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa», approvato con decreto dirigenziale 14 luglio 2000, concernente l'elenco dei vitigni complementari che possono concorrere alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «"Colli di Scandiano e di Canossa" Cabernet Sauvignon», è modificato nel modo seguente: «Colli di Scandiano e di Canossa» Cabernet Sauvignon, Cabernet Sauvignon in misura non inferiore all'85% per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Sangiovese, Merlot e Ancellotta.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A13491

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 7 giugno 2000.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del Duomo di Monza, nel settimo centenario della costruzione, nel valore di L. 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste Italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste Italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2000, integrato con decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del Duomo di Monza, nel settimo centenario della costruzione;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la, raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2000, un francobollo celebrativo del Duomo di Monza, nel settimo centenario della costruzione, nel valore di L. 800-€ 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa mm 26×36; dentellatura 13¼×14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» «€ 20,66».

La vignetta raffigura la facciata, opera di Matteo da Campione, della Basilica di San Giovanni Battista, antico Duomo di Monza la cui prima pietra fu posta il

31 maggio del 1300. Completano il francobollo la leggenda «VII CENTENARIO DUOMO DI MONZA», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «Euro 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufflcile* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2000

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

00A13651

DECRETO 5 luglio 2000.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del centenario della posa in vetta dei «Monumenti di Gesù Redentore», nel valore di L. 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste Italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste Italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2000, integrato con decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del centenario della posa in vetta dei «MONUMENTI A GESÙ REDENTORE»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità Europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2000, un francobollo celebrativo del centenario della posa in vetta dei «MONUMENTI A GESÙ REDENTORE», nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» «€ 20,66».

La vignetta raffigura la statua in bronzo di Gesù Cristo Redentore, realizzata da Vincenzo Jerace, posta in cima al Monte Ortobene, in Nuoro, a rappresentare una delle venti statue erette su altrettante vette d'Italia per volontà di Papa Leone XIII, per celebrare, con l'avvento del 1900, i venti secoli della Redenzione. Completano il francobollo la leggenda «CENTENARIO A GESÙ REDENTORE», la scritta «ITALIA» ed il valore «L. 800» «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2000

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

00A13652

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 settembre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa per lo sviluppo agricolo», società cooperativa a r.l., in Vercelli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 7 luglio 1998, con la quale il tribunale di Vercelli ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa per lo sviluppo agricolo» società cooperativa a r.l, con sede in Vercelli;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa per lo sviluppo agricolo» società cooperativa a r.l., con sede in Vercelli, costituita in data 13 settembre 1984 con atto a rogito notaio dott. Ignazio Ferrara, omologato dal tribunale di Vercelli con decreto del 10 ottobre 1984, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Motta Giulia nata a Biella il 19 luglio 1967 ed ivi residente con studio in via P. Micca n. 16, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato
PILONI

00A13469

DECRETO 25 settembre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Officine di Gorzegno - O.DI.GI. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Gorzegno, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 20 marzo 2000, con la quale il tribunale di Alba ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Officine di Gorzegno - O.DI.GI. - Società cooperativa a responsabilità limitata» in liquidazione, con sede in Gorzegno (Cuneo);

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Officine di Gorzegno - O.DI.GI. - Società cooperativa a responsabilità limitata» in liquidazione, con sede in Gorzegno (Cuneo), costituita in data 22 novembre 1996 con atto a rogito notaio dott. Stefano Corino, omologato dal tribunale di Alba con decreto del 12 dicembre 1996, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Lanza Donatella nata a Cuneo il 2 giugno 1945 ed ivi residente in via Caraglio n. 3, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato
PILONI

00A13470

DECRETO 24 ottobre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Metropoli a r.l.», già cooperativa «Vigilanza privata a r.l.», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli Enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la relazione del commissario governativo dott. Nicola Ermini in data 7 agosto 2000 dalla quale si rileva che la società cooperativa «La Metropoli a r.l.», già cooperativa «Vigilanza privata a r.l.» con sede in Napoli non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenute altresì prevalenti le ragioni di opportunità e di continuità del servizio e quindi di confermare nell'incarico di commissario liquidatore l'attuale commissario governativo;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

D'intesa con l'associazione nazionale di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Metropoli a r.l.», già cooperativa «Vigilanza privata a r.l.», con sede in Napoli, costituita in data 17 settembre 1951 con atto a rogito notaio Amedeo Sica di Napoli, omologato dal tribunale di Napoli con decreto del 24 settembre 1951, iscritta al n. 423/51 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Nicola Ermini, nato a Firenze il 5 novembre 1958 ed ivi residente in via delle Mantellate n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A13665

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 11 ottobre 2000.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa delle imprese che eseguono opere pubbliche: efficacia degli atti di cessione di azienda e degli atti di trasformazione, fusione e scissione. (Determinazione n. 46/2000).

IL CONSIGLIO

Sulla base di segnalazioni pervenute è emerso un problema di carattere transitorio consistente nel quesito se una impresa, che partecipi ad una gara pubblica bandita nel 1999 e conclusasi nel gennaio 2000, abbia facoltà, in sede di dimostrazione del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, di avvalersi dell'aumento delle proprie iscrizioni ANC derivanti dall'acquisizione di un ramo di azienda proveniente da altra impresa.

In particolare si tratta di stabilire se sia da considerare sprovvista dei regolari requisiti l'impresa che — pur avendo avanzato domanda per l'aumento delle proprie iscrizioni derivante, ai sensi dell'art. 35 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e delle circolari ministeriali emanate in proposito, da una cessione di ramo d'azienda, esitata favorevolmente dal comitato regionale e trasmessa al superiore ispettorato ANC — non abbia conseguito, poi e ufficialmente, l'incremento stesso a causa dello scioglimento dell'ANC previsto dall'art. 8, commi 10 e 11 della legge n. 109/1994, così come richiamato dall'art. 11 del decreto-legge n. 502/1999.

La questione presenta caratteri specifici rispetto ai temi più generali già esaminati dal Consiglio.

La norma da applicare al caso in esame è infatti quella di immediata applicazione, contenuta nell'art. 35 della legge n. 109/1994 citata che richiama espressamente, al comma 4, la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 2/8/1985, n. 382, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190/1985.

Tale circolare, al fine di accelerare le procedure di iscrizione all'ANC, dava come immediatamente effi-

cace l'aumento di iscrizione derivante dalla sommatoria tra le iscrizioni originariamente possedute dall'impresa cessionaria e quelle già possedute dall'impresa cedente, successivamente acquisite dalla medesima cessionaria, alla condizione che fossero esibiti gli atti giuridici in forma autentica, comprovanti l'avvenuto trasferimento dell'iscrizione medesima per effetto di incorporazione, fusione o cessione d'azienda.

La soluzione al quesito si rinviene nella considerazione che l'intervenuto scioglimento dell'ANC, che impedisca la formale ratifica dell'aumento di iscrizione — sulla quale si sia già espresso favorevolmente l'organo consultivo all'epoca competente nella materia — e il rilascio della relativa certificazione, non rileva ai fini dell'operatività della norma citata, poiché la verifica della legittimazione dell'impresa a partecipare alla gara è demandata, nell'ipotesi di cui all'art. 35 citato e limitatamente ai requisiti derivanti dall'intervenuta successione, alla stessa stazione appaltante. A questa pertanto, sempre nella fattispecie in esame, competono la verifica della regolarità degli atti di cessione prodotti dall'impresa in sede di offerta ovvero in sede di applicazione dell'art. 10, comma 1-*quater* della legge n. 109/1994 e le conseguenti valutazioni sulla capacità complessiva dell'impresa, risultante dai certificati dell'iscrizione all'ANC già in possesso dell'impresa cedente cui si aggiungono le certificazioni originariamente possedute dall' impresa cessionaria.

Roma, 11 ottobre 2000

Il presidente: GARRI

Il segretario : ESPOSITO

00A13601

DETERMINAZIONE 12 ottobre 2000.

Documentazione mediante la quale i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza dei requisiti d'ordine generale per la qualificazione (articoli 17, comma 1, e 2, comma 1, lettera *o)*, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34). (Determinazione n. 47/2000).

L'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

1) l'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, prevede che l'Autorità deve stabilire con quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano il possesso dei requisiti d'ordine generale di cui al medesimo articolo, comma 1, richiesti per la qualificazione;

2) le SOA (Società organismo di attestazione) sono organismi di diritto privato e, pertanto, il legislatore ha previsto che la prestazione volta alla qualificazione delle imprese sia resa dalle stesse sulla base di un titolo contrattuale e sia espletata attraverso accertamenti e controlli, svolti anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa istante;

3) nel contratto da sottoscriversi tra impresa e SOA si dovrà fare espresso riferimento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, al contenuto delle disposizioni approvate con la presente determinazione;

4) l'impresa qualificata dovrà comunicare all'osservatorio, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 17 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, entro trenta giorni dal loro verificarsi;

5) i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio (art. 2, comma 3 della legge 25 maggio 1997, n. 127), fatti salvi quelli attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni che hanno validità illimitata;

6) le condanne previste dall'art. 17, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 che incidono sulla moralità professionale sono quelle relative a fatti cui carattere e contenuto siano idonei a pregiudicare negativamente il rapporto fiduciario con la stazione appaltante, in quanto collegabili alla natura delle obbligazioni proprie dei contratti di appalto;

7) l'incidenza delle condanne sull'elemento fiduciario deve essere apprezzata traendo elementi di valutazione dai concreti contenuti della fattispecie, dal tempo trascorso dalla condanna e da eventuali recidive.

Considerato che:

1) la nuova normativa in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative trova applicazione generale ed obbligatoria solo nei confronti e da parte di tutti gli uffici della pubblica amministrazione e di soggetti concessionari e gestori di pubblici servizi, di fatto assimilati, per quanto concerne la normativa sulla semplificazione, alle pubbliche amministrazioni;

2) nei rapporti intercorrenti tra soggetti privati è, inoltre, ammissibile l'applicazione del meccanismo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in quanto questo atto può essere usato nei rapporti con la pubblica amministrazione, in quelli giurisdizionali ed anche nei rapporti interprivatistici in materia civile e commerciale e si inquadra tra gli atti di natura non negoziale a carattere certificativo;

3) il certificato del casellario giudiziale, necessario per la dimostrazione dell'inesistenza di precedente condanna penale a seguito di dibattimento o di applicazione della pena su richiesta («patteggiamento») per

reati che incidono sulla moralità professionale, qualora rilasciato su istanza dell'interessato, non riporta tutte le condanne penali per le quali il giudice ha disposto il beneficio della «non menzione», nonché le condanne patteggiate che godono di diritto di tale beneficio (art. 689 codice di procedura penale), mentre riporta tutte le condanne, incluse quelle «patteggiate» (art. 688 codice di procedura penale) se rilasciato su richiesta diretta delle pubbliche amministrazioni;

4) il riferimento nell'art. 17, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, alle sentenze di cui al punto 6 delle premesse non preclude l'applicazione dell'art. 178 del codice penale concernente la riabilitazione, nonché dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale relativo all'estinzione del reato nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta («patteggiamento»);

e che pertanto:

5) i singoli requisiti d'ordine generale elencati dall'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 dovranno essere dimostrati dai soggetti che intendono qualificarsi presentando i certificati resi dagli uffici competenti al relativo rilascio e che detengono le notizie da certificare;

6) laddove i requisiti non siano dimostrabili con appositi certificati occorrerà presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, circa la inesistenza delle situazioni previste dallo stesso art. 17, comma 1;

7) in ogni caso — a parte innovazioni normative su quanto indicato al precedente punto 3) o emanazione di chiarimenti di competenza di amministrazioni pubbliche sulla possibilità di ottenere, su istanza dell'interessato, certificati con l'indicazione di tutte le condanne — l'Autorità, nello svolgimento della propria attività di vigilanza, potrà sempre richiedere al competente ufficio i certificati integrali del casellario giudiziale relativi al titolare, al legale rappresentante, all'amministratore e al direttore tecnico di una impresa.

Visto il parere della commissione consultiva prevista dall'art. 8, comma 3, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, e dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 espresso nella seduta del 4 e 5 ottobre 2000:

Dispone:

a) il possesso dei requisiti di cui all'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 è dimostrato con la presentazione dei seguenti documenti:

1) certificati di cittadinanza italiana relativi al titolare, al legale rappresentante, all'amministratore e al direttore tecnico;

2) comunicazione effettuata, su richiesta del soggetto da qualificare ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, dalla prefettura della provincia in cui risiede o ha sede il suddetto soggetto oppure certificato della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato con in calce la dicitura, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, «... nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ...» e con l'indicazione della specifica attività di impresa;

3) certificato della cancelleria fallimentare;

4) certificati del casellario giudiziale relativi al titolare, al legale rappresentante, all'amministratore e al direttore tecnico;

5) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, rilasciato dal titolare, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal direttore tecnico attestante l'inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato per le quali il giudice ha disposto il beneficio della «non menzione» o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale ovvero l'elencazione di tali sentenze;

6) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 otto-
bre 1998, n. 403, rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante circa l'inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza, di errore grave nell'esecuzione di lavori pubblici, nonché di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione;

b) i documenti dei soggetti residenti in Stati dell'Unione europea sono prodotti secondo la normativa vigente nei rispettivi Paesi;

c) i documenti dei soggetti non residenti in Stati dell'Unione europea sono prodotti secondo la legislazione italiana e, pertanto, secondo quanto previsto alla

lettera *a)*, fatto salvo per quanto riguarda il certificato di cittadinanza che è sostituito da quello di residenza ed il certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la competente camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato che è sostituito da quello di iscrizione al registro professionale dello Stato di provenienza.

Roma, 12 ottobre 2000

Il presidente: GARRI

Il segretario : ESPOSITO

00A13602

DETERMINAZIONE 12 ottobre 2000.

Criteri cui devono attenersi le SOA (Società organismi di attestazione) nella loro attività di attestazione di qualificazione. (Articoli 18 e 2, comma 1, lettera *o)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). (Determinazione n. 48/2000).

IL CONSIGLIO

Premesso che:

1) l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, subordina il rilascio dell'attestato di qualificazione, fra l'altro, alla dimostrazione del possesso di quattro specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che in numero di tre (capacità economica e finanziaria, dotazione di attrezzature tecniche, organico medio annuo) sono indipendenti dalle categorie di qualificazione ed in numero di uno (idoneità tecnica ed organizzativa) è dipendente dalle categorie di qualificazione;

2) il medesimo art. 18 specifica e quantifica i requisiti e stabilisce, in rapporto alla forma giuridica del soggetto cui rilasciare l'attestato di qualificazione, i mezzi di prova del possesso degli stessi che, per quanto riguarda i documenti fiscali e tributari, devono essere quelli approvati e depositati alla data di stipula del contratto con la SOA;

3) l'art. 2, comma 1, lettera *o)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 dispone che l'Autorità, previo parere della commissione di cui all'art. 5 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, deve stabilire i criteri cui devono attenersi le SOA nella loro attività di rilascio dell'attestazione di qualificazione;

4) l'Autorità nella determinazione n. 41 del 27 luglio 2000 avente ad oggetto le «Procedure da utilizzare dalle SOA (Società organismo di attestazione) per l'esercizio della loro attività di attestazione (art. 10, comma 2, lettera *f)*, decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34)», ha previsto che avrebbe provveduto a tale compito con una apposita determinazione;

Considerato che:

1) il decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 prevede, distintamente, per le prestazioni di sola costruzione e per quelle di progettazione e costruzione, la qualificazione delle imprese in 13 categorie di opere generali e 34 categorie di opere specializzate suddivise in otto classifiche di importo;

2) le definizioni di categoria di opere generali e di categoria di opere specializzate sono riportate nelle premesse all'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 nonché nell'art. 72, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, nel senso che sono:

a) opere generali: le opere caratterizzate da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare le opere o i lavori finiti in ogni loro parte;

b) opere specializzate: le lavorazioni che nell'ambito del processo realizzativo delle opere o dei lavori necessitano di una particolare specializzazione o professionalità;

3) le declaratorie delle categorie sono contenute in detto allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000;

4) la prima alinea delle premesse di questo allegato *A* stabilisce che si intende per opera o intervento un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche;

5) la seconda alinea delle premesse di cui al precedente punto 4) specifica che la qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, indicate con l'acronimo OG, è conseguita dimostrando capacità di svolgere, in proprio o con qualsiasi mezzo, l'attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all'uso da parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni;

6) la terza alinea delle premesse di cui al precedente punto 4) specifica che la qualificazione in ciascuna delle categorie di opere specializzate, indicate con l'acronimo OS, è conseguita dimostrando capacità di svolgere, in proprio, l'attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono, di norma, parte dei processi realizzativi di un'opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione o professionalità;

7) la quarta alinea delle premesse di cui al precedente punto 4) stabilisce che le lavorazioni realizzate dalle imprese negli anni antecedenti all'entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente della Repubblica

n. 34/2000, sulla base delle norme vigenti all'epoca, consentono la qualificazione nelle nuove categorie generali o specializzate, ove riguardino, effettivamente, lavorazioni previste dalle nuove declaratorie;

8) la quinta alinea delle premesse di cui al precedente punto 4) specifica che l'esecuzione di lavorazioni, indicate nel bando come parti dell'intervento da realizzare e riconducibili a categorie generali nonché a categorie specializzate per le quali nella «Tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie» contenuta nel suddetto allegato *A* è prevista la qualificazione obbligatoria, non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie, singole o raggruppate, se prive delle relative adeguate qualificazioni e, pertanto, in questi casi devono essere sempre subappaltate ad imprese in possesso delle relative qualificazioni ai sensi del combinato disposto dall'art. 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1998, n. 554, e dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000;

9) nel bando di gara — ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge n. 55/1990, dell'art. 73, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 — devono essere indicate:

l'importo complessivo dell'intervento oggetto dell'appalto;

la categoria generale o specializzata considerata prevalente;

tutte le parti — purché di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto o comunque superiore a 150.000 euro — appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'intervento, con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili;

10) le parti di cui si compone l'intervento che sono eseguibili mediante affidamenti di subcontratti aventi ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli «a caldo», nel caso siano riconducibili ad una delle categorie di cui all'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, devono essere indicate nei bandi di gara soltanto qualora — ai sensi dell'art. 18, comma 12, della legge n. 55/1990 e dell'art. 141, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 — siano contemporaneamente presenti le seguenti condizioni:

l'importo sia superiore al 2% dell'importo complessivo dell'appalto o comunque sia superiore a 100.000 euro;

il costo per manodopera e personale, relativo alle attività da svolgere nel cantiere cui si riferisce l'appalto, sia superiore al 50% dell'importo delle parti da eseguire;

11) le parti di cui si compone l'intervento che riguardano gli impianti tecnologici possono essere indicate nei bandi di gara con riferimento alla categoria generale OG11 oppure con riferimento ad una o più delle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30;

12) la scelta fra le ipotesi di cui al precedente punto 11) deve essere effettuata tenendo conto che la declaratoria della categoria OG11 si riferisce ad un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente e che, pertanto, ove non si ricada in tale situazione, gli impianti vanno singolarmente presi in esame e, di conseguenza, considerati appartenenti alle specifiche categorie specializzate quali le OS3, OS5, OS28 e OS30;

Sulla base di quanto premesso e considerato si deve ritenere che:

a) ai fini della qualificazione per opere generali si deve intendere un insieme di lavorazioni, alcune proprie della categoria medesima ed altre appartenenti a categorie di opere specializzate;

b) la qualificazione deve essere effettuata tenendo conto delle declaratorie riportate nell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 nonché delle indicazioni contenute nella «Tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie» facente parte del suddetto allegato *A* considerando che:

quello che rileva per la nuova qualificazione è l'effettivo contenuto delle lavorazioni eseguite;

qualora i certificati dei lavori non permettano la individuazione certa della natura delle lavorazioni eseguite, questa deve avvenire a cura della SOA con adeguati accertamenti sulla base di ulteriore documentazione;

c) le forniture con posa in opera richiamate in talune declaratorie contenute nell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 rilevano, ai fini della qualificazione dei soggetti esecutori, nella misura in cui abbiano le caratteristiche previste dall'art. 2, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, e, cioè, quando i lavori assumono rilievo economico superiore al cinquanta per cento;

d) i sub-contratti aventi ad oggetto le forniture con posa in opera, rilevano — sia ai fini della qualificazione del relativo esecutore (art. 24, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) e sia ai fini dell'applicazione del meccanismo di determinazione dell'importo utilizzabile per la qualificazione dell'impresa aggiudicataria (art. 24, comma 1, lettera *b)*, seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) — solo se presentano le caratteristiche indicate dall'art. 18, comma 12, della legge n. 55/1990 e dall'art. 141, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;

Visto il parere della commissione consultiva prevista dall'art. 8, comma 3, della legge n. 109/1994, e succes-

sive modificazioni, e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, espresso nella seduta del 4 e 5 ottobre 2000;

Si approva l'allegato «Criteri cui devono attenersi le SOA nella attività di attestazione».

Roma, 12 ottobre 2000

Il presidente: GARRI

Il segretario : ESPOSITO

ALLEGATO

CRITERI CUI DEVONO ATTENERSI LE SOA NELL'ATTIVITÀ DI ATTESTAZIONE

1) Le SOA devono effettuare l'accertamento del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 tenendo conto dei criteri contenuti nel presente documento nonché delle indicazioni relative alla cifra d'affari in lavori, all'ammortamento delle immobilizzazioni tecniche ed al costo del personale riportate nelle «Tipologie unitarie di bandi di gara per l'affidamento dei lavori pubblici» pubblicate nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 206 del 4 settembre 2000, con le rettifiche di cui all'avviso di rettifica in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

2) L'entità dei requisiti (capacità economica e finanziaria, dotazione di attrezzature tecniche, organico medio annuo, idoneità tecnica ed organizzativa) deve essere accertata dalla SOA sulla base della documentazione indicata nel decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, presentata dall'impresa richiedente, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante. Qualora tale entità, sulla base della suddetta documentazione, non possa essere considerata certa, anche perché il soggetto svolge attività riconducibili a più comparti industriali, commerciali o finanziari, la SOA deve effettuare verifiche, valutazioni e controlli diretti sulla base di ulteriori documenti (quali contratti, fatture, certificati di collaudo, giornale dei lavori, certificati di pagamento, dichiarazioni liberatorie dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa edile, estesi questi ultimi anche agli eventuali subappaltatori, ecc.). Tali documenti possono essere richiesti in originale o in copia ed esibiti dall'impresa o visionati direttamente dalla SOA presso la sede dell'impresa oppure presso le sedi dei soggetti cui spetta il rilascio di detti ulteriori documenti.

3) In generale la SOA dovrà procedere ai controlli e alle verifiche, di cui al precedente punto 2), nei casi in cui i dati di bilancio (cifra d'affari in lavori, costo dei dipendenti, ammortamenti) relativi al periodo di riferimento non siano del tutto coerenti fra di loro e con quelli relativi ai certificati dei lavori eseguiti nello stesso periodo.

4) I controlli e le verifiche, di cui al precedente punto 2), concernono, esemplificativamente, anche i casi in cui i certificati dei lavori:

a) sono relativi a lavori eseguiti in proprio o per conto di soggetti non tenuti alla applicazione delle leggi sui lavori pubblici e indichino ricorsi modesti al subappalto;

b) riguardino lavori eseguiti a ridosso della data di stipula del contratto con la SOA, oppure lavori in corso di esecuzione;

c) siano i più significativi ai fini della qualificazione;

d) riguardino interventi che si riferiscono ad una pluralità di categorie di qualificazione;

nonché nell'ipotesi in cui un documento rilasciato dalla pubblica amministrazione sia di molto anteriore alla data di stipula del contratto con la SOA o non sia congruente con altri documenti o presenti aspetti che inducono a ragionevoli dubbi sulla sua autenticità.

5) Per quanto riguarda il requisito attrezzatura tecnica occorre:

a) verificare che i dati relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio riguardino il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori con esclusione pertanto delle immobilizzazioni extracaratteristiche;

b) ritenere che il possesso del requisito è dimostrato qualora la media annua degli importi relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio, sostenuti nel quinquennio di riferimento, sia pari o superiore al due per cento della media annua delle cifre d'affari in lavori conseguite nello stesso quinquennio e, contemporaneamente, la media annua dell'ultimo quinquennio degli importi relativi ai soli ammortamenti e canoni di locazione finanziaria sia pari o superiore all'uno per cento della medesima cifra d'affari;

c) assimilare i noleggi i cui contratti abbiano almeno la durata quinquennale agli ammortamenti ed ai canoni di locazione finanziaria;

d) verificare che i noleggi siano esclusivamente quelli a «freddo»;

e) effettuare la riduzione figurativa della cifra d'affari in lavori (art. 18, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) qualora non siano congiuntamente rispettate le condizioni indicate alla precedente lettera *b);*

f) verificare la corrispondenza delle indicazioni identificative essenziali relative alle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico (art. 18, comma 8, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) con i dati relativi agli animortamenti e ai canoni;

g) verificare che il periodo di ammortamento figurativo sia in continuità con quello reale e ricada nel quinquennio di riferimento.

6) Per quanto riguarda, il requisito organico medio annuo, occorre:

a) ritenere che il possesso del requisito è dimostrato qualora il costo per il personale dipendente (retribuzioni, stipendi, contributi sociali, accantonamenti ai fondi di quiescenza e contributi per le casse edili), sostenuto nel quinquennio di riferimento, sia pari o superiore al quindici per cento della cifra d'affari in lavori conseguita nello stesso quinquennio e contemporaneamente quello per il solo personale operaio sia pari o superiore al sei per cento, oppure, qualora il costo per il personale dipendente sia pari o superiore al dieci per cento della cifra di cui sopra e contemporaneamente quello per il solo personale tecnico e amministrativo sia pari o superiore all'otto per cento;

b) ritenere che concorre al raggiungimento delle percentuali del quindici, del sei, del dieci e dell'otto di cui alla precedente lettera *a)* anche la retribuzione spettante al titolare dell'impresa individuale, dell'impresa artigiana o ai soci delle società di persone quantificata in un importo, per il quinquennio, pari a cinque volte la retribuzione media convenzionale determinata ai fini della contribuzione Inail;

c) effettuare la riduzione figurativa della cifra d'affari in lavori (art. 18, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) qualora non risultino congiuntamente rispettate le condizioni indicate alla precedente lettera *a).*

7) Per quanto riguarda il requisito idoneità tecnica occorre tenere conto che:

a) la qualificazione nelle categorie deve essere attribuita verificando che i certificati dei lavori, in particolare quelli rilasciati prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, riguardino effettivamente quelle lavorazioni cui si riferiscono le declaratorie dell'allegato *A* al suddetto decreto del Presidente della Repubblica;

b) il certificato dei lavori è documento diverso dal certificato di collaudo e dal certificato di regolare esecuzione e può riferirsi anche a lavori in corso;

c) la qualificazione nelle categorie OG3 e OG4 deve essere attribuita anche se i certificati dei lavori riguardino interventi relativi ad una soltanto delle tre mobilità (gomma, ferro e aerea) indicate nelle corrispondenti declaratorie;

d) la qualificazione nella categoria OG11 — in quanto richiede la idoneità a realizzare un insieme coordinato e congiunto di impianti — può essere attribuita solo se siano contemporaneamente presenti le seguenti condizioni:

il soggetto sia già in possesso di attestato di qualificazione in almeno tre delle categorie specializzate (OS3, OS5, OS28, OS30) il cui insieme coordinato e congiunto costituisce la stessa categoria OG11;

il soggetto sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 18, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 adeguati alla classifica richiesta;

il possesso del requisito di cui all'art. 18, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 sia documentato tramite la presentazione di certificati dei lavori relativi all'esecuzione — anche tramite affidamento di parte degli stessi in subappalto nei limiti delle norme vigenti all'epoca dell'esecuzione — di insiemi coordinati e congiunti di almeno tre impianti (OS3, OS5, OS28, OS30);

e) la qualificazione nelle categorie OS13, OS18 e OS32 può essere attribuita qualora i componenti da mettere in opera siano stati prodotti dall'installatore stesso in propri stabilimenti;

f) il certificato dei lavori — qualora attesti che l'impresa ha eseguito, non solo le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente ma anche quelle appartenenti alle altre categorie — è utile ai fini della qualificazione in tutte le categorie in esso indicate; in tal caso, occorre, però, che nel bando di gara, in conformità alle disposizioni vigenti al momento della sua pubblicazione, sia stato specificato che l'intervento prevedeva lavorazioni appartenenti ad una categoria prevalente e lavorazioni appartenenti ad altre categorie;

g) l'importo dei lavori utilizzabili ai fini della dimostrazione del possesso del requisito — qualora l'aggiudicatario abbia subappaltato parte delle lavorazioni e queste appartengano sia alla categoria prevalente e/o a categorie a qualificazione non obbligatoria e sia a categorie a qualificazione obbligatoria — è determinato con riferimento ad una percentuale, compresa fra il 30% ed il 40% di cui all'art. 24, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, pari alla media ponderale delle suddette percentuali calcolata in base agli importi delle due diverse lavorazioni subappaltate;

h) il certificato relativo ai lavori eseguiti in subappalto, o in assegnazione da parte dei consorzi di cui all'art. 25, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, è documentato dal certificato dei lavori rilasciato dalla stazione appaltante all'impresa o ai consorzi aggiudicatari;

i) gli importi dei lavori eseguiti in proprio, qualora si tratti di edilizia abitativa, sono determinati sulla base dei parametri di cui all'art. 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e qualora si tratti di edilizia commerciale o industriale, sulla base dei medesimi parametri moltiplicati rispettivamente per 1,30 e per 0,70.

00A13603

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 10 agosto 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 1989 relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in «Elaborazione del segnale»;

Viste le delibere adottate dalle autorità accademiche del Politecnico di Bari;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di quest'Università;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto d'autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel supplemento n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico d'Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici sono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'ultimo comma dell'art. 211, relativo alla sede della scuola di specializzazione in elaborazione del segnale, è soppresso e sostituito dal seguente nuovo testo:

art. 211, ultimo comma: «La sede della direzione della scuola è presso il dipartimento interateneo di fisica dell'Università di Bari e del Politecnico di Bari».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 10 agosto 2000

Il rettore: COSSU

00A13568

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 7 agosto 2000, n. **10.**

Art. 2 del regolamento CE n. 1804/99 - Riconoscimento del periodo di conversione di cui all'art. I, parte B e C del regolamento CE n. 1804/99 - Fase transitoria.

Alle regioni e province autonome

Alle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale

Agli organismi di controllo

Alla Fiao

All'IFOAM

Al Consiglio nazionale consumatori utenti

Alle associazioni dei produttori biologici

L'art. 2 del regolamento CE n. 1804/99 del Consiglio del 19 luglio 1999 prevede che, il periodo trascorso anteriormente al 24 agosto 2000 è preso in considerazione ai fini del riconoscimento del periodo di conversione di cui all'allegato I, parte B e C, qualora l'operatore possa dimostrare, in modo soddisfacente per l'organismo di ispezione che, durante tale periodo ha prodotto in conformità alle disposizioni nazionali vigenti o, in mancanza, delle norme private accettate o riconosciute dallo Stato.

Tenuto conto dello sviluppo dell'agricoltura biologica nel nostro Paese, due, sostanzialmente, sono le situazioni in cui le aziende biologiche possono venirsi a trovare, al momento dell'entrata in vigore della regolamentazione comunitaria (24 agosto 2000).

La prima riguarda quella delle aziende che operano, sulla base di legislazioni regionali.

La seconda riguarda le aziende che operano sulla base di norme private.

Nel primo caso gli operatori dovranno indicare nella notifica lo *status* in cui l'azienda si trova (in «conversione» o «biologica») per effetto della normativa della regione nel cui territorio l'operatore svolge la propria attività, nonché l'indicazione dell'organismo di controllo (autorizzato dalla regione) al quale si sono sottoposti.

Nel secondo caso, gli operatori agricoli dovranno presentare, unitamente alla notifica di attività di produzione, nella quale figuri lo *status* in cui l'azienda si trova («in conversione» o «biologica»), apposita dichiarazione nella quale dovrà indicare:

1) l'ente o l'organismo che ha generato la norma sulla base della quale ha condotto l'allevamento delle produzioni animali nella propria azienda;

2) l'organismo di controllo con il quale ha sottoscritto il contratto per le attività di controllo e certificazione delle produzioni della propria azienda, nonché presentare copia dello stesso.

Gli organismi di controllo riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura, ai sensi del decreto legislativo n. 220/1995, che effettuino controlli sulla base di norme regionali o private, su aziende operanti nel campo delle produzioni animali, avranno cura di inviare alle regioni, nel cui territorio le aziende interessate a dette produzioni operano, apposito elenco delle aziende controllate, indicando la data di ingresso nel sistema di controllo e lo *status* dell'azienda, se in «conversione» o «biologica».

I predetti organismi dovranno altresì presentare alle regioni interessate per territorio, un'apposita dichiarazione dalla quale di evinca l'autorizzazione ricevuta dalle stesse ad espletare le attività di controllo (nel caso in cui abbiano operato con norme regionali) o dagli enti od organismi privati che hanno emanato tali norme (nel caso in cui abbiano effettuato l'attività di controllo sulla base di norme private).

Dichiarazione questa che dovrà essere autenticata dall'ente od organismo che ne ha rilasciato l'accreditamento.

Quanto sopra, per la gestione, in particolare, della fase transitoria che precede la data dell'entrata in vigore del regolamento CE n. 1804/99.

Tenuto conto, infine, della dichiarazione congiunta Commissione/Consiglio, di accompagnamento del regolamento CE n. 1804/99 le piccole aziende convenzionali che, successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento suddetto, intendano passare alla produzione zootecnica biologica possono fruire delle deroghe previste dal regolamento n. 1804/99 per la stabulazione del bestiame e del decreto ministeriale di attuazione, a condizione che soddisfino al momento dell'entrata del sistema di produzione biologico comunitario, le norme accettate dalle amministrazioni regionali e dalle province autonome competenti per territorio.

L'ufficio competente è a disposizione per ogni eventuale esigenza di chiarimento.

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2000
Registro n. 2, Politiche agricole e forestali, foglio n. 137

00A13569

CIRCOLARE 7 agosto 2000, n. **11.**

Art. 2 del regolamento CE n. 1804/99 del Consiglio del 19 luglio 1999 - Riconoscimento e/o approvazione di norme private in zootecnia biologica.

Alle regioni e province autonome

L'art. 2 del regolamento CE n. 1804/99 del Consiglio del 19 luglio 1999 prevede che, il periodo trascorso anteriormente al 24 agosto 2000 è preso in considerazione, ai fini del riconoscimento del periodo di conversione di cui all'allegato I, parte B e C, qualora l'operatore possa dimostrare, in modo soddisfacente per l'organismo di ispezione che, durante tale periodo ha prodotto in conformità alle disposizioni nazionali vigenti o, in mancanza di queste, delle norme private accettate o riconosciute dallo Stato.

Per quanto sopra nel caso in cui l'operatore abbia prodotto, sulla base di norme private non riconosciute dall'amministrazione pubblica, nel rispetto della disposizione comunitaria che prevede che tali norme debbano essere accettate o riconosciute dallo Stato membro, si pone l'esigenza, da parte dello stesso operatore di presentare alla regione o provincia autonoma nel cui territorio opera, unitamente alla notifica di attività di produzione, apposita dichiarazione nella quale dovrà indicare:

1) l'ente o l'organismo che ha generato la norma sulla base della quale ha condotto l'allevamento delle produzioni animali nella propria azienda;

2) l'organismo di controllo con il quale ha sottoscritto il contratto per le attività di controllo e certificazione delle produzioni della propria azienda, nonché presentare copia dello stesso.

Le regioni e le province autonome a seguito della verifica delle dichiarazioni dell'operatore interessato e previo riscontro dell'accreditamento dell'organismo di controllo di cui al precedente punto 2) da parte dell'ente generatore della norma, procederanno, se del caso, alla accettazione della norma privata e al conseguente riconoscimento dell'idoneità dell'azienda che potrà consentire all'operatore di entrare nel sistema di produzione e controllo di cui al regolamento CE n. 1804/99 nello *status* di biologico o di conversione in cui si trova alla data del 24 agosto 2000.

Nel caso di *status* di «conversione», i tempi della stessa dovranno essere adeguati a quelli previsti dal su citato regolamento comunitario e del relativo decreto ministeriale di attuazione.

L'ufficio competente è a disposizione per ogni eventuale esigenza di chiarimento.

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2000
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 138

00A13570

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un consolato onorario in Gjumri (Armenia)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis ...).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Gjumri (Armenia) un consolato onorario posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Jerevan con la seguente circoscrizione territoriale: il distretto di Chirak.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2000

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

00A13497

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria Europea per la difesa delle foreste italiane e per uno sport amico della natura 2000 - Estrazione del 14 e 15 ottobre 2000.

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria Europea per la difesa delle foreste italiane e per uno sport amico della natura, avvenuta in Madrid (in luogo di Gerusalemme per cause di forza maggiore) il 14 ottobre 2000 per il premio europeo ed in Roma il 15 ottobre 2000 per i premi nazionali:

Premio europeo:

Ecu 2.500.000 - Biglietto n. 17383 venduto a Cipro.

Premi nazionali:

premi di prima categoria:

1) biglietto serie D n. 06394 di lire 2 miliardi abbinato alla squadra Lazio nella gara di orienteering «Orienta la tua corsa»;

2) biglietto serie AF n. 56206 di lire 200 milioni abbinato alla squadra Umbria nella gara di orienteering «Orienta la tua corsa»;

3) biglietto serie AO n. 11755 di lire 100 milioni abbinato alla squadra Piemonte nella gara di orienteering «Orienta la tua corsa»;

premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) biglietto serie D n. 06394 L. 1.000.000;

2) biglietto serie AF n. 56206 L. 500.000;

3) biglietto serie AO n. 11755 L. 500.000.

Estratto del regolamento delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677,

modificato con decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468; 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571, 22 giugno 1960, n. 814; 30 dicembre 1970, n. 1433, e 16 dicembre 1988, n. 562.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Ministero delle finanze - Amministrazione dei monopoli di Stato, agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze - Amministrazione dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - Roma, entro il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bollettino ufficiale dell'estrazione.

Entro lo stesso termine i venditori dei biglietti vincenti devono presentare regolare istanza, unendovi la matrice del biglietto vincente, all'Amministrazione predetta.

N.B. — Le domande di riscossione dei premi devono essere prodotte in bollo.

00A13664

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 26 ottobre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8252
Yen giapponese	89,30
Dracma greca	339,55
Corona danese	7,4431
Lira Sterlina	0,58070
Corona svedese	8,4888
Franco svizzero	1,5088
Corona islandese	72,70
Corona norvegese	7,9270
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	34,820
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	262,85
Litas lituano	3,3013
Lat lettone	0,5191
Lira maltese	0,3885
Zloty polacco	3,8860
Leu romeno	20502
Tallero sloveno	210,1468
Corona slovacca	43,490
Lira turca	573080
Dollaro australiano	1,5963
Dollaro canadese	1,2491
Dollaro di Hong Kong	6,4361
Dollaro neozelandese	2,0682
Dollaro di Singapore	1,4486
Wan sudcoreano	938,67
Rand sudafricano	6,3488

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A13720

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bologna, in Bologna

Con provvedimento del 28 settembre 2000 è stato approvato lo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Bologna, con sede in Bologna, via Farini n. 15, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125, la cui entrata in vigore è stata subordinata alla verifica dell'adeguamento dello statuto stesso ad alcune modifiche.

La Fondazione ha provveduto ad adeguare lo statuto nei termini richiesti e pertanto, dalla data del 16 ottobre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, la fondazione stessa è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della fondazione e presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

00A13573

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Tutela dei marchi esposti nell'esposizione «28° Elettroexpo - Mostra mercato di elettronica, radiantismo, strumentazione, componentistica e informatica», in Verona.

Con decreto ministeriale del 26 settembre 2000 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «28° Elettroexpo - Mostra mercato di elettronica, radiantismo, strumentazione, componentistica e informatica» che avrà luogo a Verona dal 18 novembre 2000 al 19 novembre 2000.

00A13471

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di motifica al disciplinare di produzione della D.O.P. «Pecorino sardo», registrata in ambito U.E. con regolamento (CE) della Commissione n. 1263 del 1° luglio 1996.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo», registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio «Pecorino sardo», con sede in Cagliari, mediante talune integrazioni al testo di detto disciplinare.

Considerato che la modifica proposta non riduce il legame con l'ambiente geografico che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario e non compromette la qualità del prodotto ottenuto;

Considerato altresì che il regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la facoltà, ai sensi dell'art. 9, da parte degli Stati membri di proporre modifiche ai disciplinari di produzione già approvati in ambito comunitario;

Ritiene di dover procedere alla pubblicazione della proposta di modifica, unitamente, per una più agevole consultazione, alla scheda guida per la produzione del formaggio in argomento, quale risulta dalla relativa disciplina depositata presso i competenti servizi della Commissione europea, sulla quale incide la modifica proposta, nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio tutela qualità dei prodotti agricoli, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

Disciplina vigente	Modifica proposta
La D.O.P. «Pecorino sardo» è riservata al formaggio a pasta semicotta, prodotto esclusivamente con latte intero di pecora, distinto in due tipologie: «dolce», di breve maturazione (20-60 giorni) e «maturo», a stagionatura non inferiore ai due mesi, di forma cilindrica a facce piane con scalzo diritto o leggermente convesso.	La D.O.P. «Pecorino sardo» è riservata al formaggio a pasta semicotta, prodotto esclusivamente con latte intero di pecora, eventualmente termizzato o pastorizzato, distinto in due tipologie: «dolce», di breve maturazione (20-60 giorni) e «maturo», a stagionatura non inferiore ai due mesi, di forma cilindrica a facce piane con scalzo diritto o leggermente convesso.

La zona di produzione della D.O.P. «Pecorino sardo» comprende l'intero territorio della regione autonoma Sardegna.

La produzione del formaggio a D.O.P. «Pecorino sardo» avviene secondo la seguente sequenza operativa:

Disciplina vigente	Modifica proposta
Il latte intero di pecora, eventualmente inoculato con colture di fermenti lattici provenienti dalla zona di origine, tassonomicamente riportabili alla specie «*Streptococcus thermophilus*», viene coagulato ad una temperatura compresa tra 35-39 °C, con una quantità di caglio di vitello tale da completare la coagulazione in circa 35-40 minuti (comprendendo sia il tempo di presa che il tempo di indurimento.	Il latte intero di pecora, eventualmente inoculato con colture di fermenti lattici provenienti dalla zona di origine, tassonomicamente riportabili anche alla specie «*Streptococcus thermophilus*», viene coagulato ad una temperatura compresa tra 35-39 °C, con una quantità di caglio di vitello tale da completare la coagulazione in circa 35-40 minuti (comprendendo sia il tempo di presa che il tempo di indurimento.

La pasta viene sottoposta a cottura fino al raggiungimento di granuli di cagliata delle dimensioni di una nocciola, per la tipologia «dolce», e di un chicco di mais, per la tipologia «maturo»;

la cagliata è sottoposta quindi a semicottura ad una temperatura non superiore a 43 °C;

la pasta è posta negli appositi stampi di forma circolare, di varie dimensioni a seconda dell'uso del prodotto finito;

il formaggio è sottoposto a stufatura e/o pressatura, in condizioni di temperatura e per tempi tali da consentirne l'acidificazione e lo spurgo ottimali;

ultimato lo spurgo del siero, i formaggi vengono salati per via umida e/o a secco. I tempi di salatura sono brevi e solitamente la quantità percentuale di sale sul formaggio tal quale non supera il valore di 2,0 grammi/100 grammi di formaggio;

la maturazione si attua in appositi locali la cui temperatura, compresa tra 6-12 °C, può raggiungere anche i valori ambientali e la cui umidità sia tra 80-95%.

Per la maturazione del «Pecorino sardo» della tipologia dolce, vengono utilizzati i valori di temperature più bassi e quelli di umidità più elevati.

Per la maturazione del «Pecorino sardo» della tipologia matura la temperatura dei locali sarà pari ai 12 °C e l'umidità relativa di circa l'85%.

La D.O.P. «Pecorino sardo» dolce deve presentare:

peso: compreso tra 1,0 e 2,3 kg;

altezza dello scalzo: cm 8-10;

diametro delle facce: cm 15-18;

crosta: liscia, morbida, sottile, di colore bianco o paglierino tenue;

pasta: bianca, morbida ed elastica, compatta o con occhiatura rada e minuta;

sapore: dolce e aromatico o leggermente acidulo;

grasso sulla sostanza secca: minimo 40%.

Variazioni in più o in meno delle dimensioni e del peso dipendono dalle condizioni tecniche di produzione e dal periodo di maturazione.

La D.O.P. «Pecorino sardo» maturo deve presentare:

peso: compreso tra 1,7 e 4,0 kg;

altezza dello scalzo: cm 10-13;

diametro delle facce: cm 15-22;

crosta: liscia, consistente, di colore paglierino tenue nel formaggio giovane, bruno in quello più stagionato;

pasta: bianca, tenue ed elastica, nelle forme giovani, dura o talora con qualche granulosità nelle forme più stagionate, tendente con il progredire della stagionatura al paglierino, compatta o con rada occhiatura;

sapore: gradevolmente piccante;

grasso sulla sostanza secca: minimo 35%.

Variazioni in più o in meno delle dimensioni e del peso dipendono dalle condizioni tecniche di produzione e dal protrarsi della stagionatura.

Il «Pecorino sardo» maturo può essere sottoposto ad affumicatura con procedimento naturale.

Il «Pecorino sardo» maturo può essere utilizzato da tavola o da grattugia.

00A13572

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE «AMEDEO AVOGADRO»

Vacanza di un posto di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia con sede in Novara dell'Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» è vacante il sottoindicato posto di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia, con sede in Novara:

settore scientifico-disciplinare F21X - Anestesiologia.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti, nelle predette domande, dovranno indicare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica presso l'Università di appartenenza;

il regime di impegno, la retribuzione annua lorda in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare di inquadramento, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli inquadramenti avverranno per settore scientifico-disciplinare.

La spesa per la copertura del posto sopra indicato verrà impegnata ad approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2001.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

00A13571

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo agli estratti dei «Provvedimenti di autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano "Millennium - Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 434/2000" e "Triacort - Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 559/2000"». (Estratti pubblicati nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 158 dell'8 luglio 2000).

Negli estratti dei provvedimenti citati in epigrafe, pubblicati nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, riportati rispettivamente alle pagine 10 e 14, nonché nel sommario alla pag. 3, dove è scritto: «Estratto decreto A.I.C./*U.A.C.* n. 434/2000» e «Estratto decreto A.I.C./*U.A.C.* n. 559/2000», leggasi, rispettivamente: «Estratto decreto A.I.C. n. 434/2000» e «Estratto decreto A.I.C. n. 559/2000».

00A13646

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651252/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 508.000**
- semestrale . . . . **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . **L. 416.000**
- semestrale . . . . **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . **L. 115.500**
- semestrale . . . . **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . **L. 107.000**
- semestrale . . . . **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . **L. 273.000**
- semestrale . . . . **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 106.000**
- semestrale . . . . **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . **L. 267.000**
- semestrale . . . . **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . **L. 1.097.000**
- semestrale . . . . **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . **L. 982.000**
- semestrale . . . . **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035